CONSIGLIO DI BACINO BRENTA

L.R. del Veneto n. 17 del 27 aprile 2012

Deliberazione dell'Assemblea

SEDUTA del 07/04/2016
N. di Reg. 2
N. di Prot. 484 del 08/04/2016

Oggetto: **ADEGUAMENTO DELLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN HOUSE PROVIDING AI SENSI DELLE DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO 656/2015 E 664/2015. APPROVAZIONE SCHEMA.**

L'anno **2016 (duemilasedici)** il giorno **7 (sette)** del mese di **aprile** alle ore 16:20 presso la Sala riunioni di "Villa Rina" Borgo Treviso – Cittadella (PD), si è riunita l'Assemblea per deliberare come da invito formulato dal Commissario ad Acta del Consiglio di Bacino Brenta prot. n. 414 del 24/03/2016.
Presiede la seduta l'**Ing. Marco Puiatti**, in qualità di **Commissario ad Acta del Consiglio di Bacino Brenta** ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 183 del 23/12/2015. Accertata la validità della seduta, dà avvio ai lavori dell'Assemblea del Consiglio di Bacino Brenta.
Assume la funzione di segretario dell'Assemblea il **Direttore D.ssa Giuseppina Cristofani.**
Funge da verbalizzante il **Dott. Dario Fattori**
Scrutatori: **Sindaco del Comune di Conco Graziella Stefani, Sindaco del Comune di Gazzo Pianazzola Loredana, Sindaco del Comune di Romano d'Ezzelino Rossella Olivo**
Revisore Contabile: **/**
Al momento della votazione dell'argomento in oggetto, sono presenti i sottoelencati componenti dell'Assemblea:

ENTE	MILLESIMI	P - A	ENTE	MILLESIMI	P - A	ENTE	MILLESIMI	P - A
Asiago	11	P	Grantorto	8	A	Saccolongo	8	P
Bassano del Grappa	74	P	Limena	13	P	San Giorgio delle Pertiche	17	P
Battaglia Terme	7	A	Loreggia	12	A	San Giorgio in Bosco	11	P
Borgoricco	14	P	Lusiana	5	P	San Martino di Lupari	22	P
Cadoneghe	27	A	Marostica	24	P	San Nazario	3	A
Campodarsego	24	P	Mason Vicentino	6	A	San Pietro in Gu	8	P
Campodoro	5	P	Massanzago	10	A	Santa Giustina in Colle	12	A
Campolongo sul Brenta	1	A	Mestrino	19	P	Saonara	17	P
Camposampiero	21	P	Molvena	4	P	Schiavon	4	P
Campo San Martino	10	P	Montegrotto Terme	19	A	Selvazzano Dentro	38	A
Carmignano di Brenta	13	P	Nove	9	A	Solagna	3	A
Cartigliano	6	P	Noventa Padovana	19	A	Teolo	15	P
Cassola	24	P	Pianezze	4	P	Tezze sul Brenta	22	A
Cervarese Santa Croce	10	P	Piazzola sul Brenta	19	A	Tombolo	14	P
Cismon del Grappa	2	A	Piombino Dese	16	P	Torreglia	11	P
Cittadella	34	P	Pove del Grappa	5	P	Trebaseleghe	21	A
Conco	4	P	Pozzoleone	5	P	Valstagna	3	A
Curtarolo	12	A	Resana	16	P	Veggiano	8	P
Enego	3	P	Roana	7	P	Vigodarzere	22	P
Fontaniva	14	P	Romano d'Ezzelino	25	P	Vigonza	38	P
Foza	1	A	Rosà	24	P	Villa del Conte	9	A
Galliera Veneta	12	P	Rossano Veneto	14	P	Villafranca Padovana	17	P
Gallio	4	A	Rotzo	1	A	Villanova di Camposampiero	10	A
Galzignano Terme	8	P	Rovolon	8	A			
Gazzo	7	P	Rubano	27	P			

	PRESENTI	SU TOTALE	QUORUM
ENTI	47	73	25
MILLESIMI	714	1.000	334

PRESIEDE L'ASSEMBLEA — Il COMMISSARIO AD ACTA
ING. MARCO PUIATTI

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione:
Facciate n. 6 — Allegati n. 1

PRESIEDE L'ASSEMBLEA
Il COMMISSARIO AD ACTA
ING. MARCO PUIATTI

IL DIRETTORE
D.SSA GIUSEPPINA CRISTOFANI

Pubblicata nelle forme di legge all'Albo on-line dell'Ente in data 08/04/2016, n. 28 di reg.

L'ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO BRENTA

Signori Amministratori,

PREMESSO che**:**

- il D.Lgs. 152/2006, Parte III^, detta norme in materia di organizzazione e gestione del Servizio Idrico Integrato comprendente la captazione, l'adduzione, la distribuzione e l'erogazione di acque ad usi civili, la fognatura e la depurazione delle acque reflue, in particolare all'art. 147, prevede che i Servizi Idrici Integrati siano riorganizzati sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali definiti dalle Regioni in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 e all'art. 142 comma 3, prevede che gli enti locali, attraverso l'Autorità d'Ambito svolgano le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della Parte III^ del Decreto stesso;
- la Regione Veneto con L.R. 27 marzo 1998, n. 5 aveva dato attuazione alla citata Legge n. 36/1994 individuando gli Ambiti Territoriali Ottimali e disciplinando le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni e le Province ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli enti locali medesimi e i soggetti gestori dei servizi, al fine di istituire e organizzare il Servizio Idrico Integrato;
- in attuazione dell'allora vigente L.R. n. 5/1998, con atto in data 16/03/2000, n. 28857 di rep., registrato in data 21/03/2000, si è costituito il Consorzio denominato "Autorità d'Ambito ATO Brenta";
- l'art. 2 comma 186-bis della L. 23 dicembre 2009 n. 191 e ss.mm.ii. ha stabilito la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale al 31/12/2012, termine da ultimo definito dall'art. 13 comma 2 del D.L. 29/12/2011 n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24/02/2012 n. 14, prevedendo altresì che entro lo stesso termine le Regioni attribuiscano con legge le funzioni già esercitate dalle stesse Autorità d'Ambito;
- in osservanza della suddetta normativa nazionale, la Regione Veneto con L. n. 17 del 27 aprile 2012 "Disposizioni in materia di risorse idriche", confermando sostanzialmente gli stessi limiti geografici degli Ambiti Territoriali Ottimali esistenti, ha ridisciplinato le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli Enti Locali medesimi e i Soggetti Gestori dei servizi, al fine di istituire e organizzare i Servizi Idrici Integrati ed ha affidato a nuovi enti denominati Consigli di Bacino le funzioni esercitate dalle soppresse Autorità d'Ambito, conferendo ad essi tutto il patrimonio, il personale e le obbligazioni attive e passive delle medesime;
- secondo quanto previsto dall'art. 3 della L.R. 17/2012 come modificata dalla L.R. 4/2014:
  - i Consigli di Bacino sono definiti quali forme di cooperazione tra i Comuni per la programmazione e l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato ed hanno personalità giuridica di diritto pubblico;
  - ai fini della costituzione dei Consigli di Bacino, i Comuni ricadenti negli Ambiti Territoriali Ottimali di cui all'articolo 2 sottoscrivono la convenzione per la cooperazione previa presa d'atto

della stessa da parte di ciascun Comune, in conformità al proprio statuto;

- lo schema di convenzione per la cooperazione e le modalità di approvazione della medesima vengono determinati dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento;

- in attuazione della L.R. del Veneto n. 17/2012 e s.m.i. e della D.G.R.V. n. 1006 del 05/06/2012, con Convenzione registrata il 06/05/2013 a Bassano del Grappa, n. rep. 9039 del 19/04/2013 si è costituito il "Consiglio di Bacino Brenta";
- l'Assemblea del Consiglio di Bacino Brenta, nonostante vari precedenti tentativi, non è riuscita a nominare il Comitato Istituzionale (Presidente compreso) entro il termine fissato dalla diffida regionale prot. n. 335584/2013;
- il Presidente della Giunta Regionale del Veneto, con Decreto n. 126 del 24/09/2013 immediatamente esecutivo, ha nominato l'Ing. Marco Puiatti quale Commissario ad Acta del Consiglio di Bacino Brenta, con termine incarico all'avvenuta elezione del Presidente e del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Brenta e comunque non oltre un anno dalla data del Decreto, conferendogli "i compiti di rappresentanza legale del Consiglio di Bacino, nonché di attuazione di tutti gli adempimenti di competenza del Presidente e del Comitato Istituzionale, relativi in particolare alla programmazione e all'esercizio del servizio idrico integrato nei riguardi dell'utenza, e di attuazione degli adempimenti normativi, fiscali e di tutela ambientale, obbligatori e necessari";
- con D.P.G.R. Veneto n. 186 del 23/12/2015 il suddetto Commissario ad Acta è stato da ultimo prorogato fino al 31/12/2016 e comunque non oltre la data di elezione del Presidente e del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Brenta;

DATO ATTO che allo stato attuale permane la gestione commissariale non avendo l'Assemblea del Consiglio di Bacino Brenta ancora nominato il Comitato Istituzionale (Presidente compreso);

EVIDENZIATO che il Commissario ad Acta ai sensi del Decreto n. 126 del 24/09/2013, assorbe i poteri del Presidente e del Comitato Istituzionale ma non dell'Assemblea come precisato nella nota regionale di chiarimenti di cui al prot. n. 399 del 10/10/2013 e pertanto l'Assemblea può deliberare superando le restrizioni di cui all'art. 9 della Convenzione;

RICORDATO che:

- l'Assemblea d'Ambito con Deliberazione n. 7 del 14/03/2006 ha dato atto del subentro di ETRA spa ai preesistenti gestori salvaguardati ed ha deliberato di scegliere per la gestione del Servizio Idrico Integrato la forma dell'affidamento ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, affidando ad ETRA spa la gestione del Servizio Idrico Integrato per il periodo di trent'anni dall'approvazione del Piano d'Ambito, riservando ad altro provvedimento l'approvazione della Convenzione per la gestione a regime del Servizio Idrico Integrato;
- la medesima Assemblea ha ottemperato alla verifica dei requisiti del controllo analogo e all'adozione degli strumenti preordinati all'approvazione della Convenzione;

- detto affidamento è stato perfezionato con la sottoscrizione in data 19/12/2007, della Convenzione per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato come approvata dalla Deliberazione di Assemblea n. 20 del 19/12/2007, e registrata con numero di repertorio 254859 presso il notaio Crivellari dott. Francesco in Padova;
- il Soggetto individuato come affidatario del Servizio Idrico Integrato è ETRA spa con sede legale in Largo Parolini 18, a Bassano del Grappa (VI), multiutility a completo capitale pubblico che gestisce il Servizio Idrico Integrato in modo unico e unitario su tutto il territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale Brenta;
- la Convenzione è corredata dal Piano d'Ambito aggiornato comprensivo del correlato piano economico tariffario, e costituisce il quadro di riferimento della programmazione dell'Ente fino al 31/12/2033;

RILEVATO che l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI), alla quale con Decreto-Legge n. 201/2011 sono stati affidati i compiti di controllo e indirizzo a livello nazionale del Servizio Idrico, con deliberazione n. 656/2015/R/Idr del 23 dicembre 2015 "Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato - Disposizioni sui contenuti minimi essenziali" ha disposto che *"tutte le gestioni in essere siano rese conformi alla convenzione tipo e trasmesse all'Autorità per l'approvazione nell'ambito della prima predisposizione tariffaria utile secondo le modalità previste dal Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) e comunque non oltre 180 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento";*

DATO ATTO che con deliberazione n. 664/2015/R/IDR del 28 dicembre 2015 l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) ha approvato il metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI – 2, prevedendo che entro il 30 aprile 2016, l'Ente di governo dell'ambito trasmetta ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità lo schema regolatorio, inviando tra l'altro la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la nuova disciplina introdotta dall'AEEGSI;

CONSIDERATO pertanto necessario adeguare la Convenzione di affidamento in essere secondo quanto disposto dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) con Deliberazioni n. 656/2015/R/Idr del 23 dicembre 2015 e n. 664/2015/R/IDR del 28 dicembre 2015;

PREMESSO che:

- questo Consiglio di Bacino ha predisposto uno schema di Convenzione di affidamento della gestione che adegua la vigente Convenzione alle disposizioni AEEGSI, integrandola dei contenuti minimi essenziali secondo quanto previsto nell'Allegato A della Delibera AEEGSI 656/2015 e modificando o eliminando, a ricaduta, le parti non più conformi a seguito delle integrazioni effettuate;

- detto schema di Convenzione di affidamento della gestione è stato trasmesso a ETRA spa, con nota prot. n. 417 del 25/03/2016;
- in data 31/03/2016 presso la sede del Consiglio di Bacino si sono incontrati in rappresentanza di ETRA spa, il Presidente del Consiglio di Gestione Avv. Andrea Levorato e il Direttore Generale della società, per il Consiglio di Bacino Brenta il Commissario ad acta Ing. Marco Puiatti e il Direttore dell'Ente. L'incontro, prima fissato per martedì 29 con nota prot. n. 341 de 14/03/2016, e poi concordato, vie brevi per il 31 marzo, ha consentito di discutere e definire in contraddittorio il testo proposto pervenendo a una proposta condivisa di adeguamento della convenzione in essere;
- la proposta di adeguamento della convenzione, che si sostanzia nell'allegato A della presente deliberazione, è stata formalmente trasmessa ad ETRA spa con nota prot. n. 449 del 01/04/2016 e nei tempi indicati non sono pervenute osservazioni;

ESAMINATA la proposta di adeguamento della Convenzione che si sostanzia nell'allegato A della presente deliberazione;

VERIFICATA:
- la conformità dei contenuti della Convenzione alla normativa vigente e in particolare all'art. 151 del Decreto legislativo n. 152/2006 nonché ai contenuti minimi essenziali della Deliberazione n. 656/2015/R/Idr del 23 dicembre 2015;
- la coerenza della Convenzione al Piano d'Ambito e agli altri documenti programmatici in ordine alla gestione del Servizio Idrico Integrato;

RITENUTO che l'adeguamento proposto non modifica la già pattuita convenienza, per gli Enti locali, della gestione del Servizio Idrico Integrato alle condizioni indicate nella convenzione esistente;

L'ASSEMBLEA

VISTA la proposta di adeguamento della Convenzione per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato "in house providing" ai sensi delle deliberazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico 656/2015 e 664/2015 di cui è stata data illustrazione, come risulta dal verbale dell'Assemblea, ed allegata al presente atto alla lett. "A;

VISTI gli esiti della discussione che si riportano nel verbale della riunione;

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta della presente Deliberazione;

RICHIAMATO l'art. 9 della Convenzione costitutiva del Consiglio di Bacino Brenta, sulle competenze dell'Assemblea;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;

VISTA la L.R. 27aprile 2012 n. 17;

VISTO la Convenzione registrata il 06/05/2013 a Bassano del Grappa, n. rep. 9039 del 19/04/2013 che ha costituito il "Consiglio di Bacino Brenta";

VISTE le precedenti deliberazioni dell'Assemblea dell'allora A.T.O. Brenta n. 7 del 14 marzo 2006, n. 15 del 30 ottobre 2007, n. 19 del 14 dicembre 2007 e n. 20 del 19 dicembre 2007;

VISTO l'esito della votazione che si riporta:

	PRESENTI	**FAVOREVOLI**	**CONTRARI**	**ASTENUTI**	**QUORUM**
ENTI	47	46	0	1 Saccolongo	32
MILLESIMI	714	706	0	8	476

DELIBERA

1. di confermare quanto già stabilito ai punti dal n. 2) al n. 4) della precedente deliberazione 14 marzo 2006, n. 7, riportati in premessa, circa il subentro di ETRA nelle gestioni preesistenti, l'individuazione della forma di gestione del Servizio Idrico Integrato e l'affidamento trentennale a ETRA S.p.A. a decorrere dall'approvazione del Piano d'Ambito;

2. di approvare l'adeguamento della Convenzione per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato "in house providing" ai sensi delle deliberazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico n. 656/2015 e n. 664/2015 secondo lo schema allegato A del presente provvedimento per formarne parte integrante;

3. di incaricare i competenti organi e uffici del Consiglio di Bacino Brenta di porre in essere tutto quanto necessario per dare piena e completa attuazione alla presente deliberazione e, in particolare, di incaricare il Presidente pro tempore di sottoscrivere l'adeguamento della Convenzione per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato ad ETRA S.p.A..

Parere in ordine alla regolarità tecnica
Si esprime parere favorevole.
Cittadella, 07/04/2016
Il Direttore
D.ssa Giuseppina Cristofani

Consiglio di Bacino Brenta
(già ATO BRENTA)

ETRA SpA

Affidamento del Servizio Idrico Integrato

CONVENZIONE

Approvata dall'assemblea di ATO BRENTA con delibera n. 20 del 19/12/2007 e modificata con delibera n. … dell'Assemblea del Consiglio di Bacino Brenta (già ATO Brenta) in conformità alle delibere AEEGSI 656/15 e 664/15

SOMMARIO

CAPO [I] Elementi essenziali del rapporto 14

Art. 1 - Premesse definizioni 14

[1.1] Parti integranti e sostanziali. 14

[1.2] Definizioni 14

Art. 2 - Oggetto e durata dell'affidamento 15

[2.1] Oggetto 15

[2.2] Durata 15

[2.3] Perimetro delle attività affidate 16

[2.4] Gestione del servizio 16

Art. 3 - Condizioni dell'affidamento 17

[3.1] Requisiti per l'affidamento 17

[3.2] Obblighi del Gestore 17

Art. 4 - Piano d'Ambito 17

[4.1] Piano d'Ambito 17

[4.2] Aggiornamento del Piano d'ambito 18

[4.3] Equilibrio economico-finanziario 19

[4.4] Istanza di riequilibrio economico-finanziario 19

[4.5] Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario 19

[4.6] Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio 19

Art. 5 - Destinatari del Servizio 20

[5.1] Principi. 20

[5.2] Responsabilità di ETRA SpA. 20

[5.3] Condizioni di erogazione del servizio. 20

Art. 6 - Qualità del servizio e rapporti con l'utente 20

[6.1] Obbligo di verifica dei Livelli di Servizio. 20

[6.2] Doveri verso utenti ed associazioni. 20

[6.3] Denunce degli utenti. 21

[6.4] Carta dei Servizi e Regolamento. 21

[6.5] Inadempimento. 21

CAPO [II] Poteri dell'EGA 22

Art. 7 - Atti dell'Autorità 22

[7.1] Indirizzi di gestione, programmi e direttive. ... *22*
[7.2] Predisposizione tariffaria ... *22*
[7.3] Avvio e controllo in fase di subentro ... *22*
Art. 8 - Controllo e Vigilanza ... 22
[8.1] Controlli e verifiche. ... *22*
[8.2] Ispezioni. ... *22*
[8.3] Obbligo di collaborazione. ... *23*
CAPO [III] Obblighi, oneri e responsabilità di ETRA SpA ... 24
Art. 9 - Obblighi di gestione ... 24
[9.1] Criteri. ... *24*
[9.2] Attuazione del programma degli interventi. ... *24*
[9.3] Efficienza delle opere. ... *24*
[9.4] Realizzazione interventi. ... *24*
[9.5] Obbligo di attenersi alle disposizioni dell'EGA. ... *24*
[9.6] Obbligo di comunicazione. ... *24*
[9.7] Obbligo del rispetto del principio di prudenza ... *25*
[9.8] Obbligo del rigore e della tempestività. ... *25*
[9.9] Assicurazioni. ... *25*
[9.10] Osservanza delle leggi. ... *25*
Art. 10 - Controllo degli scarichi in pubbliche fognature ... 25
[10.1] Controllo sugli scarichi. ... *25*
[10.2] Responsabilità verso terzi. ... *25*
Art. 11 - Oneri di Servizio Pubblico ... 26
[11.1] Opposizione agli atti dell'EGA ... *26*
[11.2] Oneri di servizio pubblico. ... *26*
Art. 12 - Beni destinati al pubblico servizio ... 26
[12.1] Uso degli impianti. ... *26*
[12.2] Garanzia di efficienza degli impianti e delle apparecchiature. ... *26*
[12.3] Utilizzo dei beni. ... *26*
Art. 13 - Inventario dei Beni ... 26
[13.1] Inventario dei Beni. ... *26*
[13.2] Sistema Informativo Territoriale (SIT). ... *26*
[13.3] Condivisione del SIT. ... *27*
Art. 14 - Strade e beni in proprietà degli enti pubblici ... 27
[14.1] Collocamento di beni in aree occupate dagli impianti del Servizio Idrico Integrato. ... *27*

[14.2] Oneri di occupazione suolo pubblico. ... *27*
Art. 15 - Imposte, tasse, canoni, diritti, rimborsi spese ai Comuni soci ... 27
[15.1] Imposte, tasse, canoni, diritti, rimborsi spese ai Comuni soci. ... *27*
Art. 16 - Responsabilità di ETRA Spa ... 27
[16.1] Responsabilità verso terzi. ... *27*
[16.2] Danni. ... *27*
CAPO [IV] Progettazione e realizzazione degli Investimenti ... 28
Art. 17 - Piano di ottimizzazione della gestione ... 28
Art. 18 - Progettazione ... 28
[18.1] Redazione dei Progetti ... *28*
[18.2] Titolarità della progettazione e della Direzione Lavori. ... *28*
[18.3] Attività svolte da ETRA SpA. ... *28*
[18.4] Scheda tecnica del Progetto. ... *28*
[18.5] Variazioni non sostanziali. ... *28*
[18.6] Quadro Economico. ... *29*
[18.7] Cronoprogramma dei lavori. ... *29*
Art. 19 - Termini per la presentazione delle schede di progetto esecutivo ... 29
[19.1] Termini. ... *29*
Art. 20 - Progetti di Nuove Opere ... 29
[20.1] Fasi della progettazione. ... *29*
[20.2] Opere di adeguamento del Servizio Idrico ... *29*
Art. 21 - Manutenzioni Straordinarie ... 29
[21.1] La manutenzione incrementativa. ... *29*
[21.2] Le manutenzioni su commessa ... *30*
Art. 22 - Approvazione dei Progetti ... 30
[22.1] Procedure. ... *30*
[22.2] Istruttoria. ... *30*
[22.3] Mancata approvazione. ... *30*
[22.4] Ripetuti eventi di non approvazione. ... *30*
[22.5] Varianti in corso d'opera. ... *30*
[22.6] Approvazione. ... *31*
[22.7] Divieto a procedere. ... *31*
[22.8] Scheda Progetto. ... *31*
[22.9] Principi e contenuto minimo della Scheda Progetto. ... *31*
Art. 23 - Metodo di determinazione dell'importo dei Lavori ... 31

[23.1] Fattispecie. ... *31*
[23.2] Analisi dei prezzi unitari. ... *31*
[23.3] Lavori a corpo e lavori a misura. ... *31*
[23.4] Lavori in economia. ... *32*
[23.5] Riserve. ... *32*
Art. 24 - Nuove lottizzazioni ... 32
[24.1] Opere a scomputo oneri di urbanizzazione. ... *32*
Art. 25 - Procedure espropriative ... 32
[25.1] Espropri. ... *32*
Art. 26 - Variazioni dell'importo di progetto ... 32
[26.1] Importo compatibile con le previsioni di Piano d'Ambito. ... *32*
[26.2] Importo non compatibile con le previsioni di Piano d'Ambito. ... *32*
Art. 27 - Interventi in corso ... 33
[27.1] Regime ... *33*
Art. 28 - Varianti in corso d'opera ... 33
[28.1] Trattamento delle varianti. ... *33*
[28.2] Mancata autorizzazione o approvazione delle varianti. ... *33*
Art. 29 - Computo del tempo ... 33
[29.1] Generalità sul computo del tempo. ... *33*
[29.2] Anno di Inizio di un intervento. ... *33*
[29.3] Durata di un intervento. ... *33*
Art. 30 - Utilizzo delle economie ... 34
[30.1] Generalità. ... *34*
[30.2] L'importo del consuntivo è pari alla previsione del Piano d'Ambito. ... *34*
[30.3] L'importo consuntivo netto è inferiore alla previsione del Piano d'Ambito. ... *34*
[30.4] L'importo consuntivo netto è superiore alla previsione del Piano d'Ambito. ... *34*
Art. 31 - Scostamenti di obiettivi tecnici e di cronologia realizzativa ... 34
[31.1] Generalità e principi. ... *34*
[31.2] Procedura. ... *34*
[31.3] Riduzione tariffaria per minor valore realizzato. ... *35*
Art. 32 - Collaudo delle Opere ... 35
[32.1] Generalità. ... *35*
[32.2] Nomina del collaudatore. ... *35*
[32.3] Inizio Ammortamento. ... *35*
[32.4] Procedura. ... *35*

CAPO [V] Gestione Operativa 36

Art. 33 - Oggetto 36

[33.1] Generalità. 36

Art. 34 - Modello Organizzativo 36

[34.1] Vincolo sulla struttura organizzativa 36

[34.2] Terziarizzazione. 36

Art. 35 - Attività Aziendali e Contabilità Analitica 36

[35.1] Principio da adottare nelle valutazione dei costi industriali. 36

[35.2] Macro attività aziendali. 36

[35.3] Livello di dettaglio. 36

[35.4] Adeguamento sistema 37

[35.5] Controllo del sistema 37

Art. 36 - Rilevazione e certificazione dei Mutui in essere 37

[36.1] Generalità. 37

[36.2] Verifica. 37

Art. 37 - Controlli sulle Acque 37

[37.1] Generalità. 37

Art. 38 - Piano di emergenza crisi idrica 37

[38.1] Generalità. 37

Art. 39 - Piano di emergenza per il Servizio Fognatura e Depurazione 38

[39.1] Principi. 38

Art. 40 - Piano di ricerca, recupero e controllo delle perdite negli acquedotti 38

[40.1] Principi. 38

Art. 41 - Piani per la sicurezza 38

[41.1] Protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori. 38

[41.2] Cantieri temporanei o mobili. 38

Art. 42 - Aggiornamento del Progetto Generale delle Fognature 38

[42.1] Termini ed approvazione. 38

Art. 43 - Rilevazione e manutenzione dello stato di consistenza delle Utenze 39

[43.1] Principi. 39

[43.2] Obbligo di mantenimento. 39

[43.3] Consultazione delle amministrazioni locali. 39

Art. 44 - Creazione registro eventi Utente 39

[44.1] Gestione in storico degli eventi – utente. 39

Art. 45 - Sistema Qualità UNI EN ISO 9001 – ISO 14001 39

[45.1] Generalità. 39

Art. 46 - Obbligo di verifica ed aggiornamento della programmazione degli Enti Locali 39

[46.1] Obblighi nei confronti di ETRA SpA. ... *39*
[46.2] Frequenze dell'aggiornamento. ... *40*
Art. 47 - Controlli di qualità ... 40
[47.1] Principi. ... *40*
Art. 48 - Misurazione del Livello Qualitativo del Servizio ... 40
[48.1] Generalità. ... *40*
[48.2] ... *40*
CAPO [VI] Rapporto EGA – ETRA SpA ... **41**
Art. 49 - Obbligo di comunicazione ... 41
[49.1] Principi di qualità, trasparenza e tempestività. ... *41*
Art. 50 - Monitoraggio e Controllo della gestione ... 41
[50.1] Generalità. ... *41*
[50.2] Monitoraggio. ... *41*
[50.3] Controllo. ... *41*
[50.4] Obblighi di ETRA SpA. ... *41*
[50.5] Rendicontazione. ... *41*
[50.6] Rendicontazione periodica. ... *42*
[50.7] Rendicontazione ciclica. ... *42*
Art. 51 - Gestione e controllo del Piano d'ambito ... 42
[51.1] Sistema Informativo di gestione del Piano d'Ambito. ... *42*
Art. 52 - Protocollo di comunicazione ... 42
[52.1] Generalità. ... *42*
[52.2] Modalità. ... *42*
[52.3] Fattispecie di contenuto informativo. ... *42*
[52.4] Comunicazioni al Ministero ... *43*
[52.5] Modelli di Documento. ... *43*
Art. 53 - Frequenza delle comunicazioni ... 43
[53.1] Principi. ... *43*
[53.2] Attendibilità delle informazioni. ... *43*
Art. 54 - Controlli a campione ... 44
[54.1] Generalità. ... *44*
[54.2] Accesso alle informazioni. ... *44*
[54.3] Titolarità del controllo a campione. ... *44*
Art. 55 - Costo di gestione dell'EGA ... 44
[55.1] Fonte di copertura. ... *44*

[55.2] Frequenza del pagamento. ... *44*
Art. 56 - Criteri valutativi e di controllo dei Costi Operativi ... 44

CAPO [VII] Tariffa del Servizio Idrico Integrato ... 45

Art. 57 - Tariffe e condizioni di fornitura ... 45

[57.1] Tariffe, prezzi e condizioni. ... *45*
Art. 58 - Quota di tariffa per i costi di gestione delle aree di salvaguardia ... 45
Art. 59 - Criteri di calcolo e di applicazione della tariffa del servizio idrico integrato ... 45
Art. 60 - Aggiornamento della Tariffa Reale Media ... 45
Art. 61 - Aggiornamento dell'articolazione tariffaria ... 45

[61.1] Generalità. ... *45*

[61.2] Frequenza degli aggiornamenti. ... *46*
Art. 62 - Misura del volume prodotto e del volume erogato ... 46

[62.1] Principi. ... *46*

[62.2] Attività di ETRA SpA per la misurazione del volume erogato. ... *46*

[62.3] Attività di ETRA SpA per la misurazione del volume prodotto. ... *46*

[62.4] Frequenza delle misurazioni del volume erogato. ... *46*

[62.5] Bilancio idrico. ... *46*

[62.6] Valori di volume erogato. ... *46*

CAPO [VIII] Vicende della Convenzione ... 47

Art. 63 - Cessione del rapporto ... 47

[63.1] Cessione /concessione a terzi. ... *47*
Art. 64 - Inadempimento parziale e penalità ... 47

[64.1] Inadempimenti ... *47*

[64.2] Penali ... *47*

[64.3] 64.2 Penalità per ritardo. ... *47*

[64.4] Esclusione delle penalità dall'isoricavo ... *47*

[64.5] Sanzioni ... *47*
Art. 65 - Decadenza e risoluzione del rapporto ... 48

[65.1] Risoluzione ... *48*

[65.2] Effetti della risoluzione. ... *48*
Art. 66 - Continuità del servizio dopo la scadenza ... 48

[66.1] Prolungamento della durata della convenzione. ... *48*

[66.2] Obbligo di continuità della gestione ... *48*
Art. 67 - Cessazione e subentro ... 48

[67.1] Procedura di individuazione del nuovo Gestore ... *48*

[67.2] Valore di subentro ... *49*

[67.3] Modalità di subentro ... *49*

[67.4] Inadempimento agli obblighi di subentro. ... *49*

[67.5] Indennità di riscatto. ... *49*

CAPO [IX] Norme transitorie e finali ... **50**

Art. 68 - Adeguamento della convenzione e garanzie ... 50

[68.1] Modalità di aggiornamento della convenzione ... *50*

[68.2] Ulteriori clausole di adeguamento della convenzione e del Piano d'Ambito ... *50*

[68.3] Garanzie ... *50*

Art. 69 - Allegati ... 50

[69.1] Elenco degli allegati ... *50*

Allegato A. Perimetro del servizio idrico integrato oggetto di affidamento; ... *50*

Allegato B. Piano d'Ambito e Piano economico finanziario; ... *50*

Allegato C. Carta del servizio idrico integrato di ETRA SpA; ... *50*

Allegato D. Regolamenti del servizio idrico integrato (acquedotto e fognatura e depurazione) di ETRA SpA; ... *50*

Allegato E. Deliberazione dell'EGA n. 7 del 14 marzo 2006 (scelta della forma di gestione affidamento del servizio); ... *50*

Allegato F. … ... *50*

SOMMI CAPI

CAPO [I] Elementi essenziali del rapporto 14

CAPO [II] Poteri dell'EGA 22

CAPO [III] Obblighi, oneri e responsabilità di ETRA SpA 24

CAPO [IV] Progettazione e realizzazione degli Investimenti 28

CAPO [V] Gestione Operativa 36

CAPO [VI] Rapporto EGA – ETRA SpA 41

CAPO [VII] Tariffa del Servizio Idrico Integrato 45

CAPO [VIII] Vicende della Convenzione 47

CAPO [IX] Norme transitorie e finali 50

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO E LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

PREMESSO

VISTA la L.R.V. 27 marzo 1998 n. 5 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 ";

VISTO il D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" ed, in particolare, l'art. 151 disciplinante i rapporti tra Autorità d'Ambito e i soggetti gestori del servizio idrico integrato;

VISTA la Convenzione di costituzione del Consorzio fra gli Enti Locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale denominato ATO BRENTA (rep. 28857 prot. n. 15933 del 16.3.2000) per l'organizzazione del servizio idrico integrato;

RICORDATO CHE con provvedimento n. 18 del 24.7.2002 l'Autorità dell'ATO Brenta ha deliberato di salvaguardare, ai sensi dell'art. 8 della L.R.V. n. 5/98, le precedenti gestioni del servizio idrico che operavano nel territorio dell'A.A.T.O. Brenta e che erano state affidate dai Comuni titolari del servizio alle società Altopiano Servizi Srl, Brenta Servizi Spa e Se.T.A. Spa, indicando in anni quattro dal momento della sottoscrizione della convenzione di cui all'art. 10 della L.R.V. n. 5/98, il periodo transitorio di salvaguardia;

VISTA la convenzione stipulata dall'Autorità dell'ATO Brenta e dai predetti gestori salvaguardati in data 20.12.2002 con atto Notaio Dott. Antonello Antoniucci, Rep. 123055 e registrata in data 31.12.2002 n. reg. 3322:

VISTA in data 1.1.2006 la costituzione di ETRA Spa ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c), del D.lgs n. 267/2000, avvenuta a seguito di scissione parziale dei compendi gestionali delle società Altopiano Servizi Srl, Brenta Servizi Spa e Se.T.A. Spa a favore della nuova società;

VISTA la deliberazione prot. n. 287 del 23.3.2006 dell'Assemblea dell'ATO con la quale:

- è stato dato atto del subentro di ETRA Spa ad Altopiano Servizi Srl, Brenta Servizi Spa e Se.T.A. Spa nei rapporti convenzionali in corso con l'Autorità d'Ambito Brenta;
- è stata scelta per la gestione del servizio idrico integrato la forma dell'affidamento ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) del D.lgs n. 267/2000;
- è stata affidata ad ETRA SPA la gestione del servizio idrico integrato per il periodo di trent'anni dall'approvazione del Piano d'Ambito, riservando ad altro provvedimento l'approvazione della convenzione per la gestione a regime del servizio idrico integrato, da sottoscriversi entro il 19.12.2006 (data di scadenza della convenzione di salvaguardia);
- è stato infine prescritto l'adeguamento dello Statuto di Etra Spa alle modalità organizzative ritenute necessarie a garantire il mantenimento del "*controllo analogo*" richiesto dall'art. 113, comma 5, lett. c) del D.lgs n. 267/2000;

VISTA la deliberazione prot. n. 1360 del 7.12.2006 dell'Assemblea dell'ATO con la quale è stata prorogata, come consentito dall'art. 113, comma 15 bis, del D.lgs n. 267/2000, la validità della convenzione di gestione Rep. 123055 relativa al periodo di salvaguardia, ed è stato altresì confermato che l'affidamento del servizio ad ETRA resta risolutivamente condizionato alla sottoscrizione da parte di ETRA Spa della convenzione di gestione del servizio a regime entro il termine del 31.12.2007;

VISTE le modifiche apportate allo Statuto di ETRA Spa in conformità alle indicazioni fornite dall'Autorità d'Ambito, e ritenuto che esse siano idonee a garantire il mantenimento del "*controllo analogo";*
Verificati i titoli giustificativi relativi alla disponibilità delle reti e infrastrutture in capo ad Etra Spa;
VISTA la deliberazione n. 20 dell'Assemblea dell'A.T.O. DEL 19/12/2007 con la quale è stata approvata la Convenzione fra AATO Brenta e Soggetto gestore relativa alla gestione a regime del servizio idrico integrato

DATO ATTO

- l'art. 2 comma 186-bis della L. 23 dicembre 2009 n. 191 e ss.mm.ii. ha stabilito la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale al 31/12/2012, termine da ultimo definito dall'art. 13 comma 2 del D.L. 29/12/2011 n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24/02/2012 n. 14, prevedendo altresì che entro lo stesso termine le Regioni attribuissero con legge le funzioni già esercitate dalle stesse Autorità d'Ambito;
- in osservanza della suddetta normativa nazionale, la Regione Veneto con L. n. 17 del 27 aprile 2012 "Disposizioni in materia di risorse idriche", confermando sostanzialmente gli stessi limiti geografici degli Ambiti Territoriali Ottimali esistenti, ha ridisciplinato le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli Enti Locali medesimi e i Soggetti Gestori dei servizi, al fine di istituire e organizzare i Servizi Idrici Integrati ed ha affidato a nuovi enti denominati Consigli di Bacino le funzioni esercitate dalle soppresse Autorità d'Ambito, conferendo ad essi tutto il patrimonio, il personale e le obbligazioni attive e passive delle medesime;
- secondo quanto previsto dall'art. 3 della L.R. 17/2012:
  - i Consigli di Bacino sono definiti quali forme di cooperazione tra i Comuni per la programmazione e l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato ed hanno personalità giuridica di diritto pubblico;
  - ai fini della costituzione dei Consigli di Bacino, i Comuni ricadenti negli Ambiti Territoriali Ottimali di cui all'articolo 2 sottoscrivono la convenzione per la cooperazione previa presa d'atto della stessa da parte di ciascun Comune, in conformità al proprio statuto;
  - lo schema di convenzione per la cooperazione e le modalità di approvazione della medesima vengono determinati dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento;
- con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1006 del 05/06/2012 è stato approvato lo schema di convenzione per la cooperazione degli enti locali appartenenti a ciascun ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato ed è stato stabilito il procedimento da seguire per la sua approvazione da parte della Conferenza d'Ambito e di ogni singolo Comune;
- in attuazione della L.R. del Veneto n. 17/2012 e della D.G.R.V. n. 1006 del 05/06/2012, con Convenzione registrata il 06/05/2013 a Bassano del Grappa, n. rep. 9039 del 19/04/2013 si è costituito il "Consiglio di Bacino Brenta";

Tra

Il Consiglio di Bacino Brenta (già "ATO BRENTA") di cui all'art. 3 della Legge Regionale del Veneto 27 aprile 2012 n. 17 con sede in Cittadella (PD), Borgo Bassano n. 18, di seguito denominato "EGA" (Ente di Governo d'ambito) in persona di ……., nella qualità di …….

e

la società Energia Territorio Risorse Ambientali - ETRA SpA, costituita ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c), del D.lgs n. 267/2000, con sede in Bassano del Grappa (VI), Largo Parolini n. 82/B, così come da atto costitutivo allegato in copia al presente atto, di seguito denominata anche "Gestore" in persona di …… nella qualità di ……..,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

CAPO [I] Elementi essenziali del rapporto

Art. 1 - Premesse definizioni

[1.1] Parti integranti e sostanziali.

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente CONVENZIONE.

[1.2] Definizioni

Acquedotto è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;

Adduzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell'Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti ;

Altre attività idriche è l'insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare:

a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;

b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi ;

c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;

d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'engineering e altri lavori e servizi similari;

e) la riscossione;

Attività diverse è l'insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all'Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;

Captazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sottorranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento,

Depurazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi ;

Fognatura è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali,

eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, invi inclusi i connessi emissari e derivatori;

Distribuzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l'acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;

Potabilizzazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;

Servizio Idrico Integrato (SII) è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;

Vendita all'ingrosso è l'attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali;

Equilibrio economico-finanziario è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;

Finanziatori: sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all'EGA e previa verifica da parte di quest'ultimo;

Gestione conforme: soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, come individuati dall'Ente di governo dell'ambito (di seguito: EGA).

Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI) ratione temporis vigente.

Art. 2 - Oggetto e durata dell'affidamento

[2.1] Oggetto

La presente convenzione, anche a mezzo dei relativi allegati, definisce nel territorio di cui all'allegato "A" le modalità della gestione del servizio idrico integrato di cui alla L.R.V. 27 aprile 2012 n.17 e al D.lgs 3 aprile 2006 n. 152, comprensiva della captazione, adduzione e distribuzione di acqua, del servizio di fognatura e depurazione di acque reflue, nonché della loro riutilizzazione e del controllo sugli scarichi in pubbliche fognature.

Le Parti si impegnano, con la presente convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio idrico integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

[2.2] Durata

La durata dell'affidamento del servizio idrico integrato di cui alla presente convenzione è di trent'anni decorrenti dall'approvazione del Piano d'Ambito, avvenuta con deliberazione n.17 del 22.12.2003 dell'Assemblea dell'ATO, fatta salva l'entrata in vigore di nuove normative che impongano termini diversi.

Per tutta la durata dell'affidamento ETRA SpA ha il diritto esclusivo di esercitare il servizio affidato all'interno del territorio di cui all'allegato "A".

Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:

a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. 138/11;

b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI).

Nei casi di cui sopra, il Gestore presenta motivata istanza all'EGA, specificando altresì l'estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione all'AEEGSI. L'EGA decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione - unitamente agli atti convenzionali aggiornati - ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni.

[2.3] Perimetro delle attività affidate

L'esercizio del Servizio si svolge all'interno del perimetro amministrativo dei Comuni di cui all'Allegato A, tutti e soli costituenti il Consiglio di Bacino Brenta, garantendo così il rispetto del principio di unicità della gestione dell'ambito.

Il perimetro dell'affidamento può essere ampliato, includendovi ulteriori servizi tra quelli richiamati nelle "Definizioni" riportate nella presente convenzione, al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, in base a quanto previsto dall'Articolo 4.5 della presente convenzione.

Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'Ambito Territoriale Ottimale da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere recepita tramite revisione della presente convenzione.

[2.4] Gestione del servizio

Il Gestore provvede all'esercizio del servizio idrico integrato in regime di in house providing in adempimento alle deliberazioni dell'EGA n. ….. del ……. e n. ….. del ……..., nelle quali sono riportati, rispettivamente, i motivi della scelta della forma di gestione ed il relativo affidamento in conformità alla normativa allora vigente.

La gestione del servizio dovrà svolgersi secondo le normative di settore statali e regionali esistenti, integrate dalle direttive dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) e dell'Ente di governo dell'ambito.

Per il raggiungimento della finalità di cui ai comma precedenti l'Ente di governo dell'ambito si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:

a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;

b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;

c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione

il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:

a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall'EGA in attuazione della normativa vigente;

b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;

c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;

d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione.

Art. 3 - Condizioni dell'affidamento

[3.1] Requisiti per l'affidamento

L'affidamento della titolarità della gestione del servizio idrico integrato in capo al gestore ETRA Spa è subordinato alla permanenza in capo alla suddetta società dei requisiti di legge, ed in particolare:

- del "vincolo del controllo analogo" da parte degli enti pubblici locali titolari del capitale sociale, così come prescritto dall'art. 113, comma 5, lett. C) del D.lgs n. 267/2000 e dall'art. 150 del D.lgs n. 152/06;
- del "capitale interamente pubblico", ai sensi dei sopra citati articoli;
- del requisito dell'"attività prevalente" ai sensi dei citati articoli.

[3.2] Obblighi del Gestore

Il Gestore si obbliga, con la sottoscrizione della presente convenzione, a trasmettere all'Autorità d'Ambito, prima della definitiva approvazione da parte degli organi della società, il bilancio di esercizio e gli altri documenti programmatici nonché gli altri atti eventualmente richiesti ai fini dell'esercizio del controllo, nel pieno rispetto dei propri obblighi statutari. L'approvazione s'intende intervenuta nel caso in cui l'Autorità d'Ambito non si sia espressa entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione degli atti da parte della Società, anche in formato digitale.

Il Gestore provvederà, in ogni caso, a trasmettere all'Autorità d'Ambito il bilancio approvato, con la Relazione del Revisore contabile, entro dieci giorni dalla sua approvazione.

Art. 4 - Piano d'Ambito

[4.1] Piano d'Ambito

Il Piano d'Ambito, approvato con deliberazione n.17 del 22.12.2003 è stato aggiornato dall'ATO BRENTA in data 14/12/2007 con deliberazione n. 19 prima dell'approvazione della presente Convenzione e progressivamente assestato senza che ciò costituisse modifica sostanziale al Piano stesso. Il Piano d'Ambito di cui alla deliberazione n. 19 è parte integrante ed inscindibile della presente Convenzione e, ai fini operativi e convenzionali, i successivi assestamenti s'intendono operanti in quanto sostanzialmente conformi e integrativi del Piano stesso

Il Piano d'Ambito è il documento di riferimento dell'affidamento del servizio ad ETRA SpA ed è costituito dai seguenti elementi:

- **Ricognizione delle infrastrutture**. Individua lo stato di consistenza delle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato, precisando lo stato di funzionamento. E' il documento di analisi dello stato di fatto su cui si fonda il Piano d'Ambito.
- **Programma degli Interventi**. Individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione ed commisurato all'intera gestione e redatto è aggiornato anche tenendo conto delle indicazioni in merito fornite dall'AEEGSI. Il Programma degli Interventi si compone della lista di tutti e soli gli interventi da effettuare sul territorio dell'ATO nel corso dell'affidamento. Il Programma degli interventi allegato al Piano d'Ambito è vincolante nel merito degli importi, delle localizzazioni e delle epoche di inizio e fine degli interventi ed ETRA SpA è obbligata ad attenervisi in modo rigoroso.
- **Modello gestionale ed organizzativo**, che definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi;
- **Piano Economico-Finanziario (PEF)**, che - nell'ambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità definite dall'AEEGSI - prevede con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall'applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall'AEEGSI. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano - composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario - così come redatto, deve prevedere il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. Tale piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari o da una società di revisione.

L'EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione del Piano d'Ambito, i documenti che lo compongono siano tra loro coerenti.

[4.2] Aggiornamento del Piano d'ambito

Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall'AEEGSI, l'EGA - all'inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall'AEEGSI - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo "specifico schema regolatorio" composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito riportati:

a) l'aggiornamento del Programma degli Interventi, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonchè le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PdI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall'AEEGSI, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;

b) l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall'AEEGSI - l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;

c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall'AEEGSI.

L'Ente di governo d'ambito assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti e che l'aggiornamento del Pia-

no d'Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.

[4.3] Equilibrio economico-finanziario

Le parti convengono che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.

Il Piano Economico Finanziario allegato al Piano d'Ambito e periodicamente assestato ai sensi dei provvedimenti AEEGSI costituisce riferimento vincolante per la definizione dell'equilibrio economico finanziario.

Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'AEEGSI e a quanto precisato nella presente convenzione.

[4.4] Istanza di riequilibrio economico-finanziario

Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'EGA istanza di riequilibrio.

L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

È obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

[4.5] Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:

a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'AEEGSI, con particolare riferimento a:

- trattamento dei costi di morosità;
- allocazione temporale dei conguagli;
- rideterminazione del deposito cauzionale;
- revisione dell'articolazione tariffaria;
- rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.

b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;

c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;

d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'AEEGSI, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;

e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.

Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.

[4.6] Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio

L'Ente di governo d'ambito decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'EGA, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.

L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall' EGA nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'AEEGSI può disporre misure cautelari.

L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.

Art. 5 - Destinatari del Servizio

[5.1] Principi.

I soggetti, residenti o domiciliati nel territorio di cui all'allegato A, possono pretendere da ETRA SpA le prestazioni inerenti al servizio idrico integrato nel rispetto dei limiti giuridici ed economici posti dalla normativa vigente e dal Piano d'Ambito, ivi compresa l'osservanza del presente atto e delle direttive statali, regionali e dell'EGA.

[5.2] Responsabilità di ETRA SpA.

ETRA SpA è esclusivamente e direttamente responsabile verso gli utenti della gestione del servizio idrico integrato, anche se attuata in esecuzione del presente atto, delle direttive, degli atti di controllo e vigilanza dell'EGA, sollevando quest'ultima da ogni responsabilità.

[5.3] Condizioni di erogazione del servizio.

ETRA SpA eroga i servizi affidati secondo le migliori condizioni tecnico-imprenditoriali adeguate alle diverse categorie di utenti, osservando gli standard definiti dal presente atto, dalle direttive statali, regionali e dell'AEEGSI e dell'Ente di governo d'ambito nel rispetto dei limiti giuridici ed economici posti dalla normativa vigente e dal Piano d'Ambito.

Art. 6 - Qualità del servizio e rapporti con l'utente

[6.1] Obbligo di verifica dei Livelli di Servizio.

ETRA SpA è tenuta a rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'Ente d'ambito.

Il gestore si impegna a verificare periodicamente i livelli di qualità del servizio anche con mezzi di rilevazione diretta del gradimento da parte degli utenti, trasmettendo i risultati e le relative procedure all'EGA e al Comitato consultivo degli utenti, ovvero utilizzando le procedure e le modalità indicate nel Sistema Informativo di Audit (SIA).

[6.2] Doveri verso utenti ed associazioni.

Il gestore è obbligato a raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e assunti dalla presente convenzione.

ETRA SpA è tenuta verso gli utenti e le loro associazioni all'osservanza dei doveri di accesso ai documenti inerenti il servizio pubblico stabiliti dalla normativa vigente; si impegna a mantenere per tutta la durata della concessione adeguati uffici che assicurino le relazioni con il pubblico e le associazioni dei consumatori e siano idonei a ricevere denunce di disservizio e ad offrire ogni informazione sulle condizioni, sulla qualità, sulle modalità e sullo sviluppo del servizio idrico integrato, nonché sul rispetto da parte di ETRA SpA della disciplina tecnica e giuridica vigente, nonché sulla conciliazione delle controversie. ETRA SpA si impegna, inoltre, a pubblicizzare, nelle bollette o nelle fatture emesse, il numero della linea telefonica di questi uffici.

[6.3] Denunce degli utenti.

ETRA SpA si impegna a dare immediato corso alle denunce degli utenti mantenendo un servizio di reperibilità e pronto intervento 24 h su 24 per riparazioni, guasti, dispersione, interruzioni o altre situazione di emergenza, in conformità alle direttive dell'AEEGSI e dell'EGA.

[6.4] Carta dei Servizi e Regolamento.

Il rapporto tra ETRA SpA e gli utenti è regolato dal contratto di servizio, dalla carta dei servizi e dal regolamento del Servizio idrico integrato licenziati da EGA in conformità alla normativa vigente e alla regolazione dell'AEEGSI.

[6.5] Inadempimento

L'inadempimento alle prescrizioni indicate dalla Carta dei servizi vale inadempimento parziale del servizio e gli utenti possono ottenere il pagamento di una penale di valore pari a quella prevista nella Carta dei servizio in conformità alla regolazione AEEGSI

CAPO [II] Poteri dell'EGA

Art. 7 - Atti dell'Autorità

[7.1] Indirizzi di gestione, programmi e direttive.

L'EGA attua gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari.

Determina gli indirizzi di gestione del servizio idrico integrato con l'approvazione di programmi e con l'emanazione di direttive, nonché compie atti di ispezione, controllo e vigilanza sulla gestione. Gli atti dell'EGA e le relative modificazioni vincolano ETRA SpA, salva l'individuazione degli eventuali oneri di servizio pubblico aggiuntivi di cui all'art. 10 della presente convenzione.

L'EGA adempie alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio.

[7.2] Predisposizione tariffaria

L'EGA provvede alla predisposizione tariffaria e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo agli EGA dalla regolazione dell'AEEGSI, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall'AEEGSI medesima.

Per la predisposizione tariffaria relativa ai grossisti operanti nel territorio di propria competenza, l'EGA applica le norme e le procedure relative alla predisposizione tariffaria previste dalla regolazione dell'AEEGSI, ivi comprese le conseguenze in caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al grossista e all'EGA.

[7.3] Avvio e controllo in fase di subentro

L'EGA è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.

L'EGA garantisce lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Art. 8 - Controllo e Vigilanza

[8.1] Controlli e verifiche.

L'EGA controlla le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell'AEEGSI.

Effettua i controlli e le verifiche opportune sull'attuazione dei propri atti mediante gli schemi procedurali previsti dal sistema informativo di controllo adottato dall'Ente.

[8.2] Ispezioni.

L'EGA può procedere ad ispezioni e ad ogni altro atto utile a verificare la gestione dei servizi in relazione agli standard generali e specifici di qualità e quantità anche al di fuori degli schemi procedurali previsti dal sistema informativo di controllo. Dei risultati delle ispezioni va redatto verbale, sottoposto alla sottoscrizione di ETRA

SpA, previo inserimento di eventuali deduzioni contrarie. Detta attività può essere svolta anche a mezzo di professionisti e/o società di revisione esterni, incaricati dall'EGA

[8.3] Obbligo di collaborazione.

ETRA spa è tenuta a prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'EGA ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento.

CAPO [III] Obblighi, oneri e responsabilità di ETRA SpA

Art. 9 - Obblighi di gestione

[9.1] Criteri.

ETRA SpA si impegna a realizzare la parte più importante della propria attività nei confronti degli Enti pubblici affidatari del servizio, conformando la propria attività ai criteri di economicità, efficacia ed efficienza del servizio, ed obbligandosi a raggiungere e mantenere l'equilibrio economico finanziario e ad attuare le direttive, i piani e programmi dell'EGA.

[9.2] Attuazione del programma degli interventi.

ETRA SpA si obbliga a dare attuazione al programma degli interventi di cui all'allegato Piano d'Ambito, garantendo a tal fine le risorse necessarie in conformità al Piano Economico-Finanziario, e ad assumere gli obblighi e gli oneri relativi alle garanzie finanziarie e assicurative.

[9.3] Efficienza delle opere.

ETRA SpA ha l'obbligo di mantenere in condizioni di efficienza tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni esistenti necessarie al servizio e quelle che saranno successivamente realizzate per l'attuazione del programma pluriennale degli interventi. È suo dovere altresì restituire alla scadenza dell'affidamento, dette opere in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito.

[9.4] Realizzazione interventi.

Sono in capo ad ETRA SpA, per tutta la durata dell'affidamento, l'onere e l'obbligo della progettazione, della direzione lavori, dell'appalto e della realizzazione degli interventi di cui al Piano d'Ambito approvato e vigente nei modi e termini temporali indicati dal Programma degli Interventi, nell'osservanza delle leggi statali e regionali in materia di lavori pubblici.

[9.5] Obbligo di attenersi alle disposizioni dell'EGA.

ETRA SpA è obbligata ad attenersi alle disposizioni impartite dall'EGA in relazione sia alla realizzazione del Programma degli Interventi sia in merito alla gestione operativa. È fatto salvo il diritto di ETRA SpA di segnalare gli eventuali squilibri economico finanziari che tali disposizioni potrebbero provocare al fine di ottenere il riconoscimento della conseguente variazione tariffaria in conformità alla normativa vigente.

ETRA SpA qualora operi quale grossista eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dall'EGA in attuazione dei provvedimenti dell'AEEGSI e nel rispetto delle deliberazioni di quest'ultima e della presente convenzione.

[9.6] Obbligo di comunicazione.

ETRA SpA è obbligata ad attenersi agli obblighi di comunicazione, di programmazione e controllo previste dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente CONVENZIONE, concordate con l'EGA.

ETRA SpA provvederà altresì a trasmettere all'EGA le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della

regolazione dell'AEEGSI e ad attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente.

[9.7] Obbligo del rispetto del principio di prudenza

ETRA SpA è obbligata ad adottare tutte le misure di massima prudenza, attenzione e lungimiranza; è obbligata altresì ad adottare documentati criteri di analisi di rapporto tra il beneficio delle azioni da intraprendere ed il loro costo valutando contestualmente il rischio connesso e dandone espressa menzione negli atti adottati.

[9.8] Obbligo del rigore e della tempestività.

ETRA SpA ha l'onere di gestire con rigore e di fornire con tempestività i dati che l'EGA richiede sia per ottemperare alle procedure di controllo di gestione, sia alle procedure del controllo relative all'affidamento diretto del servizio ex art. 113, comma 5, lett. c) del D.lgs n. 267/2000.

ETRA SpA è tenuta a dare tempestiva comunicazione all'EGA del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'EGA medesimo.

[9.9] Assicurazioni

Il Gestore è tenuto a sottoscrivere idonee polizze assicurative per:

a) Responsabilità Civile verso Terzi;

b) Protezione degli impianti contro i rischi di calamità naturali.

[9.10] Osservanza delle leggi.

ETRA SpA ha l'obbligo di osservare e di fare osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni contenute nelle Leggi e nei regolamenti in vigore durante il periodo di affidamento del servizio, comprese le norme regolamentari e le ordinanze comunali.

Art. 10 - Controllo degli scarichi in pubbliche fognature

[10.1] Controllo sugli scarichi.

ETRA SpA esercita il controllo sugli scarichi nelle pubbliche fognature relative al servizio ad essa affidato, definisce le necessarie norme tecniche in conformità ai criteri emanati dell'EGA ed è legittimata al rilascio delle relative autorizzazioni.

[10.2] Responsabilità verso terzi.

Dell'esercizio dei compiti sopra indicati ETRA SpA risponde ai terzi e alle Autorità competenti secondo le norme vigenti, manlevando l'EGA da ogni responsabilità.

Art. 11 - Oneri di Servizio Pubblico

[11.1] Opposizione agli atti dell'EGA

ETRA SpA può opporsi agli atti dell'EGA per eventuali aggravi economici nella gestione del servizio, in riferimento sia alla definizione delle attività che costituiscono oneri di servizio pubblico, sia al valore dei conseguenti costi sociali.

[11.2] Oneri di servizio pubblico.

Costituiscono oneri di servizio pubblico quelle attività affidate dall'EGA ad ETRA SpA, dopo la stipula della convenzione, estranee alle strategie di gestione dichiarate all'atto di affidamento del servizio e caratterizzate dal venir meno dell'equilibrio economico-finanziario.

Art. 12 - Beni destinati al pubblico servizio

[12.1] Uso degli impianti.

A ETRA SpA è riconosciuto l'uso dei beni e degli impianti necessari all'erogazione del servizio secondo il regime giuridico di ciascuno di essi ed in conformità agli ulteriori limiti indicati dal presente atto.

[12.2] Garanzia di efficienza degli impianti e delle apparecchiature.

ETRA SpA garantisce l'efficienza degli impianti e delle apparecchiature, nonché il rispetto delle norme giuridiche e tecniche di sicurezza, apportandovi le migliorie necessarie, con l'obbligo, al venir meno della gestione, di trasferirli in conformità al presente atto.

[12.3] Utilizzo dei beni.

Per le immobilizzazioni materiali ed immateriali utilizzate da ETRA SpA, nulla è dovuto ai Comuni partecipanti al di fuori della corresponsione delle rate (comprensive di quota capitale e quota interessi) dei mutui in essere al netto degli eventuali contributi a fondo perduto, fatto salvo eventuali modifiche normative. ETRA è tenuta al pagamento dei corrispettivi di locazione, nella misura prevista dai rispettivi contratti e fissata da ATO BRENTA, alle Società patrimoniali Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e Se.T.A. S.p.A.

Art. 13 - Inventario dei Beni

[13.1] Inventario dei Beni.

ETRA SpA tiene un registro degli inventari ove sono annotati tutti gli impianti e le immobilizzazioni materiali e immateriali relativi alla gestione del servizio, suddivisi tra beni in proprietà o messi a disposizione. Eventuali sostituzioni, dismissioni ed attivazioni di nuove immobilizzazioni sono annotate sul registro degli inventari e vengono monitorate da EGA anche attraverso il SIA.

Entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione ETRA S.p.A. invierà all'ATO una relazione sintetica sullo stato di conservazione e funzionamento dei beni.

[13.2] Sistema Informativo Territoriale (SIT).

L'inventario dei Beni dovrà recare un codice alfanumerico univoco per ogni cespite che dovrà corrispondere esattamente al cespite così come rappresentato nel Sistema Informativo Territoriale in dotazione a ETRA SpA e condiviso con EGA.

[13.3] Condivisione del SIT.

Entro il 31 gennaio di ogni anno ETRA SpA è obbligata a trasferire l'aggiornamento del proprio SIT (cartografia e database relazionale) all'EGA, fatto salvo l'accesso in dinamico a mezzo informatico.

Art. 14 - Strade e beni in proprietà degli enti pubblici

[14.1] Collocamento di beni in aree occupate dagli impianti del Servizio Idrico Integrato.

Per tutta la durata del rapporto gli enti costitutivi dell'EGA non permettono a terzi il collocamento di beni in aree occupate dagli impianti di gestione del servizio idrico integrato senza il preventivo assenso di ETRA SpA.

[14.2] Oneri di occupazione suolo pubblico.

Le tasse, imposte o corrispettivi di occupazione di suolo pubblico sono pagati, se dovuti, da ETRA Spa in conformità alle norme vigenti.

Art. 15 - Imposte, tasse, canoni, diritti, rimborsi spese ai Comuni soci

[15.1] Imposte, tasse, canoni, diritti, rimborsi spese ai Comuni soci.

Le autorizzazioni comunali per l'esecuzione degli allacciamenti e per la posa di condotte sono rilasciate senza spese ove ciò sia consentito dalle norme vigenti. Ai sensi dell'art. 7, 1° comma, lett. b), del D.Lgs. n. 421/1992, gli impianti e le centrali classificabili nelle categoria catastali da E/1 a E/9 o assimilati sono esenti dall'ICI.

Art. 16 - Responsabilità di ETRA Spa

[16.1] Responsabilità verso terzi.

ETRA SpA è esclusivamente e direttamente responsabile verso i terzi per danni conseguenti all'attività di gestione dei servizi affidati anche ove svolta in attuazione del presente atto, dei piani o dei programmi, delle direttive o degli altri atti, anche di controllo o vigilanza, dell'EGA, manlevando questa da ogni responsabilità.

[16.2] Danni.

In caso di danni recati ai beni destinati al servizio ETRA SpA provvede all'immediata rimessa in efficienza degli impianti ed è legittimata a promuovere nei confronti dei responsabili le azioni necessarie a propria tutela.

CAPO [IV] Progettazione e realizzazione degli Investimenti

Art. 17 - Piano di ottimizzazione della gestione

Articolo soppresso in quanto superato dalla regolazione tariffaria AEEGSI.

Art. 18 - Progettazione

[18.1] Redazione dei Progetti

Le attività di progettazione così come previste dalla normativa vigente sono eseguite a totale cura e spese di ETRA SpA e sono comprese nell'importo degli Investimenti così come riportati nel Piano degli Interventi e nel Piano Economico finanziario allegati al Piano d'Ambito.

[18.2] Titolarità della progettazione e della Direzione Lavori.

Le attività di Progettista, Direttore dei Lavori e quelle relative agli adempimenti previsti dalle norme in materia di sicurezza dei cantieri e dei luoghi di lavoro potranno essere svolte da personale interno ovvero da professionisti e/o Società di Ingegneria, loro consorzi ed associazioni temporanee di questi regolarmente e preventivamente costituiti nei modi e nei termini previsti per legge; tutti gli elaborati di progetto dovranno essere firmati da tecnici abilitati all'esercizio della professione ed iscritti agli Albi/ordini professionali per le competenze richieste.

[18.3] Attività svolte da ETRA SpA.

In caso di attività tecniche svolte interamente o parzialmente con risorse interne a ETRA SpA, la valorizzazione verrà effettuata sulla base del rendiconto della Contabilità Industriale, fino al massimo alla concorrenza del valore predeterminato in progetto.

[18.4] Scheda tecnica del Progetto.

In aggiunta a tutti gli elementi progettuali previsti dalla normativa vigente, tutti i progetti – a partire dalla fase di "progetto preliminare", dovranno contenere la "scheda progetto". In mancanza di detta scheda il progetto non potrà essere approvato dall'ATO BRENTA. La scheda tecnica è uno dei modelli che verranno concordati con ETRA entro un anno dalla sottoscrizione della convenzione.

[18.5] Variazioni non sostanziali.

In base alla programmazione di ETRA SpA ed alla strategia organizzativa aziendale, alcuni interventi previsti nel Piano come distinti possono essere realizzati da ETRA SpA nell'ambito di un appalto unico e viceversa. Questa fattispecie è considerata variante non sostanziale della progettualità, ma va espressamente dichiarata nella scheda progetto, in modo tale da mantenere monitorabile l'adempimento in relazione alla realizzazione del Piano degli Interventi.

[18.6] Quadro Economico.

Il Progetto – a partire dalla fase di Progetto Preliminare – dovrà contenere il Quadro Economico di Spesa, redatto secondo la normativa vigente.

[18.7] Cronoprogramma dei lavori.

Il Progetto – a partire dalla fase di Progetto Definitivo – dovrà contenere un diagramma di tipo "Gantt" con la chiara evidenza – oltre che delle varie fasi di lavorazione, anche delle date (mese/anno) previste di:

a) Inizio Lavori;

b) Fine Lavori;

c) Collaudo.

Il Progetto preliminare deve contenere un cronoprogramma di massima.

Art. 19 - Termini per la presentazione delle schede di progetto esecutivo

[19.1] Termini.

ETRA SpA presenterà all'EGA, seguendo le modalità definite nel protocollo di comunicazione, la rendicontazione dei Progetti Esecutivi che andranno in appalto entro l'anno successivo.

Art. 20 - Progetti di Nuove Opere

[20.1] Fasi della progettazione.

I progetti relativi ad investimenti previsti nel Piano d'Ambito per la realizzazione di nuove opere dovranno essere redatti da ETRA SpA secondo quanto prescritto dalla normativa vigente nazionale e regionale, seguendo l'iter di approvazione dei progetti.

[20.2] Opere di adeguamento del Servizio Idrico

L'adeguamento del Servizio Idrico in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate è regolamentato dal vigente art .157 del D. Lgs. 152/2006.

Art. 21 - Manutenzioni Straordinarie

[21.1] La manutenzione incrementativa

La manutenzione incrementativi consiste in interventi di sostituzione di apparecchiature o condotte di limitata estensione e importo di norma eseguiti durante l'esecuzione di interventi di riparazione o in concomitanza di lavori eseguiti da altri soggetti. Le spese sostenute, entro i limiti di spesa previsti nel Piano degli interventi, vengono annualmente rendicontate a consuntivo su base Comunale e comunicate secondo il SIA.

[21.2] Le manutenzioni su commessa

Le manutenzioni su commessa sono di norma interventi abbastanza onerosi e complessi, comunque ricompresi entro i limiti di spesa previsti nel piano degli interventi, per i quali è prevista una sommaria pianificazione dei costi e dei tempi di realizzazione ed in taluni casi anche una progettazione di massima. Ogni intervento viene autorizzato dalla Direzione di ETRA e notificato ad EGA. Trimestralmente le commesse approvate dalla Direzione di ETRA verranno rendicontate in maniera analitica, evidenziando le caratteristiche del lavoro (codice commessa, descrizione sommaria dell'intervento, ubicazione, obiettivo, ecc.), la pianificazione dei tempi e le spese sostenute sino alla data di rendicontazione.

Art. 22 - Approvazione dei Progetti

[22.1] Procedure.

Salvo diversa prescrizione normativa della Regione Veneto, i progetti redatti da ETRA SpA dovranno avere i contenuti minimi previsti dalla normativa statale e seguire l'iter indicato:

FASE	APPROVAZIONE EGA	Invio ad EGA
PRELIMINARE	SI	Progetto
DEFINITIVO	SI	Progetto
ESECUTIVO	(come da SIA)	Scheda Progetto (come da SIA)
VARIANTI NON SOSTANZIALI O CON AUMENTO DI SPESA IN CORSO D'OPERA	(come da SIA)	Scheda Progetto (come da SIA)

[22.2] Istruttoria.

Non appena acquisiti gli elementi di cui al comma precedente, l'EGA provvede a dare avvio ad apposita istruttoria e ne dà contestuale comunicazione ad ETRA SpA, utilizzando le procedure ed i mezzi del SIA.

[22.3] Mancata approvazione.

In caso di progetti mancanti dei requisiti minimi di cui al comma 1, l'EGA respinge il Progetto e formula le richieste di integrazione e/o modifica dando un congruo termine. ETRA SpA è obbligata ad apportare tutte le modifiche necessarie, sino all'ottenimento dell'approvazione. Delle richieste di integrazione e modifica rimane traccia nei documenti del SIA.

[22.4] Ripetuti eventi di non approvazione.

In caso di ripetuti gravi scostamenti dall'iter di cui al comma 20.1 e ripetuti eventi di non approvazione imputabili ad ETRA SpA, l'EGA potrà dare luogo all'applicazione delle relative penalità.

[22.5] Varianti in corso d'opera.

Le varianti in corso d'opera che comportano una spesa superiore all'importo del quadro economico complessivo del progetto esecutivo devono essere autorizzate dall' EGA. Devono essere altresì autorizzate le varianti che comportano un aumento di spesa superiore al 20% dell'importo di aggiudicazione.

[22.6] Approvazione.

Non appena approvato il Progetto, attraverso il SIA, l'EGA darà immediata comunicazione ad ETRA SpA, la quale potrà dare corso alle fasi successive del procedimento.

[22.7] Divieto a procedere.

In nessun caso ordinario ETRA SpA potrà dare corso ad attività di investimento senza il Progetto debitamente corredato dall'approvazione da parte dell'EGA. Fanno eccezione le sole attività di investimento rese necessarie da gravi situazioni contingibili ed urgenti afferenti alla salute e/o all'incolumità pubblica e le manutenzioni straordinarie di cui all'art. 21.

[22.8] Scheda Progetto.

La scheda progetto è uno dei documenti del SIA il cui contenuto verrà concordato con ETRA S.p.A entro un anno dalla sottoscrizione della presente convenzione.

[22.9] Principi e contenuto minimo della Scheda Progetto.

La Scheda Progetto rappresenta la sintesi tecnica, economica e finanziaria del Progetto e come tale dovrà contenere tutti gli elementi necessari a riassumere e definire:
- Il costo di investimento;
- Gli eventuali costi operativi indotti attesi;
- L'individuazione di eventuali contributi;
- Gli obiettivi tecnici;
- I tempi di raggiungimento degli obiettivi tecnici;
- Il confronto con i medesimi aspetti indicati nel piano d'ambito;
- La giustificazione degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di Piano d'ambito.

Art. 23 - Metodo di determinazione dell'importo dei Lavori

[23.1] Fattispecie.

L'importo dei Lavori relativi ai progetti di realizzazione di cui al Piano degli Interventi sarà determinato:
a. Per gli studi e per i Progetti Preliminari mediante computo metrico di massima basato su espressioni parametriche espressamente dichiarate nella relazione di progetto, o con computo metrico per macro voci applicando – ove possibile - il Prezziario in vigore;
b. Per i progetti definitivi ed esecutivi in base a dettagliato computo metrico estimativo redatto in riferimento del Prezziario in vigore.

[23.2] Analisi dei prezzi unitari.

I prezzi a corpo ed i prezzi per le opere compiute, qualora non derivanti dal Prezziario, dovranno essere oggetto di apposita elaborazione (analisi dei prezzi unitari) e questa dovrà essere allegata al progetto esecutivo.

[23.3] Lavori a corpo e lavori a misura.

L'importo dei lavori sarà gestito a corpo, a corpo e a misura o a misura in conformità alla normativa vigente.

[23.4] Lavori in economia.

Le lavorazioni in economia saranno del tutto eccezionali ed eseguite dall'Impresa appaltatrice e riconosciute in contabilità finale esclusivamente in base a preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.

[23.5] Riserve.

Il consuntivo netto dei lavori comprende anche le riserve accolte in fase di collaudo definitivo o procedura di contenzioso.

Art. 24 - Nuove lottizzazioni

[24.1] Opere a scomputo oneri di urbanizzazione.

Il regime e le procedure per le opere a scomputo oneri di urbanizzazione sono definite in sede di Regolamenti del Servizio Idrico Integrato

Art. 25 - Procedure espropriative

[25.1] Espropri.

L'EGA, quale autorità espropriante ai sensi della normativa vigente, delega ad ETRA Spa, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.lgs n. 327/01, l'esercizio dei propri poteri espropriativi per la realizzazione delle opere del sistema idrico integrato quali previste nel Programma degli Interventi.

Art. 26 - Variazioni dell'importo di progetto

[26.1] Importo compatibile con le previsioni di Piano d'Ambito.

Se l'importo del Progetto Esecutivo è inferiore o uguale al 110% (centodieci per cento) delle corrispondenti previsioni del Piano, non si dà luogo ad alcun procedimento di variazione degli elementi economici e finanziari, rimandando alla fase della consuntivazione netta la valutazione dello scostamento effettivo rispetto alle previsioni, applicando le norme del caso. Del fatto se ne dà menzione espressa nella scheda del progetto.

[26.2] Importo non compatibile con le previsioni di Piano d'Ambito.

Se l'importo del Progetto Esecutivo è superiore al 110% (centodieci per cento) delle corrispondenti previsioni del Piano, l' EGA può in alternativa ed a suo insindacabile giudizio:

a. Respingere il Progetto esecutivo, chiedendo una modifica che – pur mantenendo invariati gli obiettivi generali del progetto – consenta di rientrare nel caso precedente;
b. Respingere il Progetto Esecutivo, chiedendo la redazione di uno stralcio che riconduca al caso precedente;
c. Approvare il progetto e recepire la circostanza come un fatto determinando tempestivamente gli effetti "ex-ante" della variazione sul piano economico finanziario, in modo da rideterminare lo scenario attuativo ed attivare le procedure di rielaborazione del Piano eventualmente necessarie.

Art. 27 - Interventi in corso

[27.1] Regime

Gli interventi in corso di realizzazione riguardano progettazioni o realizzazioni che, alla data di inizio dell'affidamento (22 dicembre 2003), risultino già formalmente avviate, in termini di titolarità di atti, da parte dei Comuni soci di ETRA SpA. Gli interventi in corso sono oggetto di valutazione congiunta da parte di ETRA SpA ed il soggetto titolare, ai fini di definire la titolarità del cespite (una volta entrato in esercizio) e le modalità di completamento dell'intervento stesso.

Art. 28 - Varianti in corso d'opera

[28.1] Trattamento delle varianti.

Le varianti in corso d'Opera ritenute, in sede di autorizzazione, sostanziali rispetto alla conformità al progetto approvato sono equiparate a tutti gli effetti ai nuovi progetti e potranno avere corso se e solo se l' EGA o gli altri Enti competenti ne approveranno i contenuti:

a. Elaborati Tecnici ed amministrativi (Relazioni, Disegni, calcoli, computi, atti amministrativi ed autorizzativi);
b. Scheda Tecnica aggiornata;
c. Dichiarazione di conformità del RUP agli obiettivi perseguiti dalla presente convenzione;
d. Quadro Economico;
e. Cronologia.

[28.2] Mancata autorizzazione o approvazione delle varianti.

In caso di mancata autorizzazione o approvazione delle varianti in corso d'Opera, l'ATO BRENTA provvede ad emettere un divieto a procedere. L'onere per la realizzazione di varianti non autorizzate o approvate non sarà riconosciuto ad ETRA SpA ai fini della tariffa.

Art. 29 - Computo del tempo

[29.1] Generalità sul computo del tempo.

Ai fini del monitoraggio e del controllo di cui agli articoli seguenti, la logica adottata nella stesura del Piano degli Interventi va intesa come di seguito indicato.

[29.2] Anno di Inizio di un intervento.

L'anno di inizio (brevemente "inizio"), numerato con cifre, dove all'anno 1 corrisponde il 2005, riportato per ciascun intervento, indica che la programmazione di ETRA SpA si deve adattare al vincolo perentorio di nominare il RUP ed il Progettista ed emettere certificazione di inizio attività di progettazione entro l'Anno indicato.

[29.3] Durata di un intervento.

La durata di un intervento (brevemente "durata") riportata per ciascun intervento del Programma degli Interventi con cifre intere, indica che la programmazione di ETRA SpA si deve attenere al vincolo perentorio di emettere il verbale di collaudo tecnico amministrativo definitivo entro l'anno (brevemente "fine") definito dall'espressione seguente: Fine <= Inizio + Durata

Art. 30 - Utilizzo delle economie

[30.1] Generalità.

Nello svolgersi delle attività di realizzazione degli investimenti previsti nel Piano degli Interventi possono verificarsi diverse fattispecie in relazione alla differenza tra l'importo consuntivo netto (per brevità "importo") dell'investimento e l'importo del corrispondente intervento del Piano, come riportato ai commi seguenti.

[30.2] L'importo del consuntivo è pari alla previsione del Piano d'Ambito.

In questa fattispecie non si dà luogo ad alcuna procedura specifica ed il procedimento associato all'investimento deve essere chiuso senza rilievi di sorta, fatte salve le verifiche di raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano e recepiti dal Progetto Esecutivo.

[30.3] L'importo consuntivo netto è inferiore alla previsione del Piano d'Ambito.

In questa fattispecie - sempre fatta salva la verifica di raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano e recepiti dal Progetto Esecutivo – si dà luogo ad una procedura di assegnazione dell'economia realizzata secondo lo schema seguente:

- 100% dell'importo viene reso disponibile per ulteriori investimenti

Il recepimento di questo fatto avviene una volta l'anno con l'aggiornamento del Piano d'Ambito.

[30.4] L'importo consuntivo netto è superiore alla previsione del Piano d'Ambito.

Se il consuntivo netto dell'investimento si palesa superiore alla previsione del Piano d'Ambito se ne terrà conto nell'aggiornamento annuale del Piano d'Ambito.

Art. 31 - Scostamenti di obiettivi tecnici e di cronologia realizzativa

[31.1] Generalità e principi.

In esito alle valutazioni di cui alle attività di monitoraggio e controllo l' EGA avvia un procedimento separato per ogni intervento, valutando a proprio insindacabile giudizio con l'aiuto dei propri tecnici e/o di consulenti l'ammissibilità o meno degli scostamenti rilevati in base agli obiettivi globali di Piano e deliberando l'applicazione o meno di riporti a saldo per il successivo Ciclo di regolazione.

Ogni progetto di intervento e conseguentemente ogni intervento realizzato deve conseguire precisi obiettivi di mitigazione o eliminazione di criticità presenti o future del sistema e con la cronologia di massima come indicato dal Piano d'Ambito approvato.

La misura delle mitigazione e dell'eliminazione è effettuata con gli indicatori di progetto, detti anche obiettivi tecnici.

[31.2] Procedura.

La procedura, la metodologia di valutazione, i valori di tolleranza degli scostamenti verranno definiti in sede d'implementazione del SIA.

[31.3] Riduzione tariffaria per minor valore realizzato.

Nei casi in cui EGA rilevi scostamenti eccedenti i valori di tolleranza potrà applicare una riduzione tariffaria a partire dall'anno successivo.

Art. 32 - Collaudo delle Opere

[32.1] Generalità.

Il collaudo è inteso come l'Atto formale con cui l'opera termina la fase realizzativa ed inizia la fase di fruizione.

[32.2] Nomina del collaudatore.

La nomina del collaudatore avverrà nel rispetto delle competenze assegnata dalla normativa esistente.

[32.3] Inizio Ammortamento.

Con l'emissione dell'Atto di collaudo ETRA SpA matura il diritto a porre in ammortamento l'opera secondo i Principi Contabili adottati e concordati con l'EGA

[32.4] Procedura.

Contestualmente all'emissione del certificato di collaudo definitivo il RUP o figura analoga provvede ad emettere e certificare la scheda tecnica dell'intervento utilizzando il medesimo modello di cui al Progetto Esecutivo, indicando gli scostamenti ed una relazione sintetica esplicativa.

CAPO [V] Gestione Operativa

Art. 33 - Oggetto

[33.1] Generalità.

L'attività operativa è interamente a carico di ETRA SPA che ne è pienamente responsabile e comprende l'investimento, l'esercizio, la gestione, l'erogazione del servizio, con riferimento ad acquedotto, fognature, depurazione.

Art. 34 - Modello Organizzativo

[34.1] Vincolo sulla struttura organizzativa

Il modello organizzativo proposto nel Piano d'Ambito costituisce riferimento non vincolante per ETRA SpA nel rispetto dei principi del controllo analogo mentre è vincolante il relativo costo annuale.

[34.2] Terziarizzazione.

Nello svolgimento delle attività gestionali operative e di sviluppo ETRA SpA può utilizzare personale proprio oppure affidare esse a terzi nelle forme dell'appalto di servizi a soggetti qualificati, laddove risulti tecnicamente ed economicamente conveniente. Nell'ambito dell'affidamento di parti del servizio a terzi, ETRA SpA rimane l'unico responsabile del risultato nei confronto dell'EGA

Art. 35 - Attività Aziendali e Contabilità Analitica

[35.1] Principio da adottare nelle valutazione dei costi industriali.

Nel mantenimento della Contabilità Analitica ETRA SpA è obbligata a rendicontare i costi relativi esclusivamente al S.I.I. inoltre si obbliga a suddividere i costi sostenuti secondo il principio delle attività, o comunque con un impianto di rilevazione dei costi industriali ad esso riconducibile.

[35.2] Macro attività aziendali.

Soppresso in quanto superato dagli adempimenti di unbundling dell'AEEGSI.

[35.3] Livello di dettaglio.

Le singole registrazioni contabili della Contabilità analitica devono essere associate ad un cespite secondo il seguente livello di dettaglio:

a. IMPIANTI A RETE. Per gli impianti a rete verrà indicato il Comune di appartenenza;
b. IMPIANTI TECNOLOGICI. Per gli impianti tecnologici a caratterizzazione puntuale quali serbatoi, pompaggi, potabilizzatori, depuratori, sollevamenti, scaricatori di piena sarà indicato il codice di riferimento riportato anche a livello di SIT.

[35.4] Adeguamento sistema

Etra spa può modificare il sistema della valutazione dei costi industriali secondo esigenze aziendali dandone opportuna comunicazione ad EGA comunque senza contravvenire al principio della separazione dei costi del SII

L'EGA può richiedere di implementare e modificare, valutando l'aggravio di costi, il sistema della contabilità analitica al fine dell'esercizio puntuale del controllo.

[35.5] Controllo del sistema

Il controllo del sistema avviene mediante periodica acquisizione e confronto sui benchmark del S.I.I e sui principali indicatori di Bilancio per la materia oggetto della presente Convenzione

Art. 36 - Rilevazione e certificazione dei Mutui in essere

[36.1] Generalità.

La lista dei mutui in essere allegata al Piano d'Ambito è quanto risulta dalla ricognizione effettuata da EGA.

[36.2] Verifica.

Prima della sottoscrizione della Convenzione l'EGA ha verificato la lista esaustiva delle posizioni debitorie dei Comuni (mutui in essere) che hanno concesso in uso i Beni a ETRA SpA, con evidenza di tutti i dati indicati nella delibera dell'Assemblea di ATO BRENTA n. 13 di reg. del 27/09/2007.

Art. 37 - Controlli sulle Acque

[37.1] Generalità.

ETRA SpA è obbligata ad effettuare i Controlli sulle Acque destinate all'uso umano nella rete di distribuzione dell'acqua, nei pozzi e negli impianti di sollevamento, in base alla normativa vigente in materia. Il piano dei controlli dovrà essere sottoposto al parere delle Aziende sanitarie locali. Le analisi devono essere effettuate, se richiesto dalla normativa vigente, da laboratori accreditati

Art. 38 - Piano di emergenza crisi idrica

[38.1] Generalità.

ETRA SpA è obbligata a redigere il Piano di emergenza crisi idrica entro 6 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione. Il Piano dovrà contenere l'individuazione dei rischi del sistema idrico dell'ATO, l'indagine delle cause (transitorie e permanenti) delle condizioni di emergenza idrica ai fini della valutazione del rischio di deficienza idrica e delle relative misure da adottare.

Art. 39 - Piano di emergenza per il Servizio Fognatura e Depurazione

[39.1] Principi.

ETRA SpA è obbligata a redigere il Piano di emergenza per il Servizio Fognatura e Depurazione entro 6 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione. Il Piano dovrà contenere l'individuazione dei rischi connessi con l'esistenza e l'esercizio delle reti fognarie e degli impianti di depurazione e le azioni conseguenti per limitare al massimo i disservizi e tutelare la qualità dei corpi ricettori.

Art. 40 - Piano di ricerca, recupero e controllo delle perdite negli acquedotti

[40.1] Principi.

ETRA SpA si impegna a redigere, entro 2 anni dalla sottoscrizione della Convenzione il Piano Operativo di recupero perdite con le procedure per monitorare i vari tratti di rete dando precedenza a quelli che, sulla base dei dati attualmente disponibili e su quelli reperiti nel corso dell'espletamento del servizio di ricerca delle perdite, presentano i maggiori livelli di criticità. Nel Piano redatto da ETRA SpA dovranno essere indicate le modalità per attuare una capillare campagna di recupero delle perdite idriche, che comprenda la graduale sostituzione dei contatori delle utenze.

Art. 41 - Piani per la sicurezza

[41.1] Protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori.

Entro 180 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, il Gestore adotta e trasmette all'EGA il manuale della sicurezza per la protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori, in ottemperanza agli obblighi imposti dalla normativa in materia.

[41.2] Cantieri temporanei o mobili.

Il Gestore è obbligato al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 42 - Aggiornamento del Progetto Generale delle Fognature

[42.1] Termini ed approvazione.

Entro 15 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione ETRA SpA deve predisporre l'aggiornamento del Progetto Generale delle Fognature afferente all'intero perimetro dell'ATO e sottoporlo all'approvazione dell'ATO, impegnandosi ad apportare tutte le modifiche da questa eventualmente indicate. Ad approvazione avvenuta ETRA SpA provvede ad inviare il Progetto alla Regione Veneto per gli adempimenti conseguenti.

Art. 43 - Rilevazione e manutenzione dello stato di consistenza delle Utenze

[43.1] Principi.

Il Principio guida al quale ETRA SpA è obbligata ad attenersi nella gestione del rapporto con l'Utente è il rispetto della diversa composizione degli utenti, ricercando in questo il principio di eguaglianza dei cittadini nel diritto all'uso della risorsa idropotabile.

[43.2] Obbligo di mantenimento.

ETRA SpA è obbligata creare, mantenere ed aggiornare costantemente il database degli utenti avvalendosi sia di altri elenchi già in possesso e sia mediante attività di rilevazione appositamente condotte allo scopo. Nell'eventualità che le tariffe siano articolate tenendo conto anche del numero delle persone componenti ogni singola utenza, i relativi dati saranno messi a disposizione dai Comuni e il maggiore costo imposto sarà valutato e riconosciuto in tariffa.

[43.3] Consultazione delle amministrazioni locali.

Di concerto con le amministrazioni locali, il database utenti verrà costantemente mantenuto aggiornato in base alle modificazioni dei nuclei familiari.

Art. 44 - Creazione registro eventi Utente

[44.1] Gestione in storico degli eventi – utente.

Entro 180 giorni ETRA SpA è obbligata ad attivare un efficace ed efficiente sistema di rilevazione dei contatti con l'utenza, dall'esame del quale si possa chiaramente evincere il grado di efficacia ed efficienza del sistema di contatto con l'utenza in merito ai tempi di risposta, grado di soddisfazione, capacità di risolvere il contenzioso.

Art. 45 - Sistema Qualità UNI EN ISO 9001 – ISO 14001

[45.1] Generalità.

ETRA SpA si impegna a dotarsi di un sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001 e ad estendere la certificazione ambientale ISO 14001.

Art. 46 - Obbligo di verifica ed aggiornamento della programmazione degli Enti Locali

[46.1] Obblighi nei confronti di ETRA SpA.

L'EGA ed ETRA SpA ricevono periodicamente e almeno con cadenza annuale da parte degli Enti Locali indicazioni in ordine alla programmazione su interventi riguardanti opere di urbanizzazione quali strade, piazze e marciapiedi, piste ciclabili.

[46.2] Frequenze dell'aggiornamento.

Con cadenza annuale ETRA SpA presenta all' EGA il piano aggiornato degli interventi prevedibili in base alla programmazione di cui al comma precedente. ETRA SpA tiene conto di quanto al comma precedente nell'ambito della programmazione dei propri interventi.

Art. 47 - Controlli di qualità

[47.1] Principi.

ETRA SpA è obbligata ad effettuare i controlli di qualità sulle acque potabili e sulle acque di scarico con le cadenze e le modalità minime prescritte dalla normativa vigente, ed adottando procedure specifiche più spinte laddove i principi della prudenza, della tutela della salute del cittadino e dell'ambiente e la compatibilità economica lo rendessero necessario. Il Gestore è altresì tenuto a predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006.

Art. 48 - Misurazione del Livello Qualitativo del Servizio

[48.1] Generalità.

[48.2]

ETRA SpA è obbligata a progettare, realizzare e mantenere un efficiente sistema di rilevazione del livello qualitativo del Servizio, con specifico riferimento agli indirizzi dell'AEEGSI e dell'Ente d'ambito.

CAPO [VI] Rapporto EGA – ETRA SpA

Art. 49 - Obbligo di comunicazione

[49.1] Principi di qualità, trasparenza e tempestività.

I principi fondamentali che regolano il rapporto tra le parti sono la qualità, la tempestività e la trasparenza dell'informazione.

Art. 50 - Monitoraggio e Controllo della gestione

[50.1] Generalità.

Le attività di ETRA SpA nell'ambito della presente CONVENZIONE sono soggette a monitoraggio e controllo da parte dell'EGA e consistono nel mantenere costantemente aggiornato lo stato qualitativo e quantitativo dei fatti della Gestione e di gestire le differenze tra le previsioni ed i fatti.

[50.2] Monitoraggio.

Per "monitoraggio" si intende l'attività svolta dall' EGA e supportata da ETRA SpA consistente nella raccolta di informazioni quantitative e qualitative in merito all'andamento dell'affidamento, secondo contenuti e modalità predefinite dalla presente CONVENZIONE e successive disposizioni impartite dall' EGA.

[50.3] Controllo.

Per "controllo" si intende l'attività svolta dall'EGA e supportata dall'attività di monitoraggio consistente nella verifica di confronto tra le grandezze previste (ex-ante) e le grandezze effettivamente rilevate (ex-post), nonché nelle successive azioni conseguenti.

[50.4] Obblighi di ETRA SpA.

Per tutta la durata dell'affidamento ETRA SpA è obbligata ad attenersi rigorosamente al protocollo di comunicazione fissato dalla presente CONVENZIONE, mirato a consentire all' EGA di svolgere in modo efficace ed efficiente le attività di monitoraggio e controllo, e pertanto a fornire tutte e sole le informazioni in esso previste, con le modalità e con le frequenze in esso indicate.

[50.5] Rendicontazione.

L'attività di monitoraggio e controllo è continua ed è attuata in relazione all'andamento della gestione annuale e del ciclo di regolazione. L'attività di sintesi dei dati di monitoraggio e controllo è detta "rendicontazione" e può essere:

- **periodica** se effettuata a fine anno o durante l'anno;
- **ciclica** se attuata a fine ciclo di regolazione.

La rendicontazione ciclica coincide con quella annuale nell'esercizio corrispondente e la sostituisce.

[50.6] Rendicontazione periodica.

La rendicontazione periodica avviene di norma con cadenza annuale, entro il 30 giugno e consiste nella sintesi delle attività di monitoraggio e controllo effettuate nel corso dell'anno concluso. Per i dati di bilancio la rendicontazione è tipicamente semestrale con obbligo di presentazione di un preconsuntivo entro 90 giorni dal termine del 1° semestre. Secondo necessità, l'EGA può effettuare rendicontazioni anche nel corso dell'anno, al fine di rendere tempestiva l'eventuale stesura di rielaborazioni del Piano d'ambito.

[50.7] Rendicontazione ciclica.

La rendicontazione ciclica avviene con cadenza triennale entro il 30 giugno, fatta salva diversa deliberazione dell'EGA, e consiste nella sintesi delle attività di monitoraggio e controllo effettuate nel corso del ciclo appena concluso.

Art. 51 - Gestione e controllo del Piano d'ambito

[51.1] Sistema Informativo di gestione del Piano d'Ambito.

Nell'ambito del rapporto derivante dalla presente CONVENZIONE e per consentire ad ETRA SpA di formulare ed inviare all'ATO ed al Ministero competente i dati di rendicontazione, l'EGA implementa un Sistema Informativo di Audit (SIA) attraverso il quale avviene lo scambio dei dati tra ATO ed ETRA SpA, nonché la condivisione dei dati più aggiornati della pianificazione.

Art. 52 - Protocollo di comunicazione

[52.1] Generalità.

Tra ETRA SpA e l'EGA, per effetto delle presente CONVENZIONE, si adotta un protocollo di comunicazione che fissa le modalità, i tempi ed i contenuti informativi trasmessi da ETRA SpA all' EGA e viceversa nell'ambito della presente CONVENZIONE, come descritto ai commi seguenti.

[52.2] Modalità.

Le informazioni di cui al protocollo di comunicazione saranno gestite mediante il SIA o nelle forme richieste dall'AEEGSI.

[52.3] Fattispecie di contenuto informativo.

Sono sottoposti a monitoraggio e controllo esclusivamente le fattispecie indicate nel protocollo di cui al presente articolo, salva diversa pattuizione tra le parti. La Classe di informazione prevede la suddivisione delle informazioni in:

- Dati contabili, cioè rilevabili dalla contabilità generale e/o analitica di ETRA SpA;
- Dati extra – contabili, cioè non rilevabili dalla contabilità generale e/o analitica di ETRA SpA, bensì da diverse metodologie e tecnologie di gestione dell'informazione presenti in ETRA SpA.

I dati Contabili di cui al comma precedente sono suddivisi nelle seguenti sotto-classi:

- **Investimenti**, ovvero dati derivanti dalla gestione del piano degli interventi di ETRA SpA, strettamente riferito alla realizzazione degli investimenti previsti dal Piano d'Ambito;

- **Costi Operativi**, di ETRA SpA, strettamente riferiti alla gestione caratteristica, ed in relazione al Piano d'Ambito;
- **Bilancio e sintesi semestrali** ovvero dati inerenti la valutazione delle poste economiche e finanziarie conseguenti alla realizzazione degli investimenti ed all'espletamento delle attività gestionali operative, così come appaiono nel bilancio di ETRA SpA e/o nelle chiusure contabili infrannuali. Fa capo alla sotto – classe in questione in particolare il valore della produzione e la posizione debitoria e creditoria nei confronti di terzi.

I dati extra – contabili di cui al comma precedente sono suddivisi nelle seguenti sotto-classi:

- **Procedimenti Lavori Pubblici**, cioè relativi alla rilevazione degli eventi significativi dei procedimenti amministrativi per la realizzazione delle opere pubbliche oggetto della CONVENZIONE;
- **Impatti degli investimenti**, cioè relativi alla rilevazione delle grandezze fisiche ottenute sul patrimonio impiantistico in forza dell'avvenuta realizzazione degli investimenti;
- **Indicatori gestionali tecnici**, cioè relativi alla rilevazione delle grandezze fisiche e non fisiche afferenti alla gestione tecnica e non associabili ad impatti degli investimenti;
- **Indicatori gestionali utenza**, cioè relativi alla rilevazione delle grandezze fisiche e non fisiche strettamente attinenti al rapporto con l'utenza e da questa riscontrabili;
- **Altri dati extra – contabili** non classificati a priori.

[52.4] Comunicazioni al Ministero

I dati di cui ai commi precedenti – per la parte di competenza – saranno inviati al Ministero competente secondo le disposizioni da quest'ultimo emesse, ed inviate in copia per conoscenza all'ATO, utilizzando il sistema posto a disposizione ad ETRA SpA dall' EGA.

[52.5] Modelli di Documento.

Ogni comunicazione da ETRA SpA all' EGA e viceversa avviene esclusivamente adottando appositi e specifici modelli di documento, compatibili con il sistema informatico di ETRA e approvati dall' EGA

Art. 53 - Frequenza delle comunicazioni

[53.1] Principi.

La frequenza delle comunicazioni tra ETRA SpA e EGA sarà determinata con provvedimento separato e comunque non superiore ai sei mesi. Le comunicazioni urgenti non seguono per loro natura frequenze prefissate, e pertanto ETRA SpA è obbligata a fornire l'informazione in modo tempestivo ed esauriente non appena se ne manifesti la necessità.

[53.2] Attendibilità delle informazioni.

I dati contabili forniti all' EGA derivanti da chiusure infra-esercizio potranno essere affette da imprecisioni derivanti dalla natura del problema. A bilancio approvato ETRA SpA provvede a rettificare le voci nel contesto della prima comunicazione utile dopo l'approvazione del bilancio.

Art. 54 - Controlli a campione

[54.1] Generalità.

L'attività di controllo esercitato dall'EGA sull'operato di ETRA SpA – oltre che con i mezzi e le modalità procedurali regolari e cadenzate indicate negli articoli che precedono ed afferenti al protocollo di comunicazione tra ETRA SpA e EGA, potrà essere esercitata mediante controlli dettagliati su ogni aspetto della progettazione, direzione lavori, gestione operativa e realizzativa.

[54.2] Accesso alle informazioni.

In forza del comma precedente, l'EGA potrà richiedere a ETRA SpA l'invio di copia di ogni documento, in forma cartacea o informatizzata, inerente la gestione operativa ed i vari aspetti della realizzazione degli investimenti, obbligando ETRA SpA a fornire oltre che la documentazione medesima, anche l'assistenza necessaria all'espletamento dell'istruttoria di esame.

[54.3] Titolarità del controllo a campione.

I controlli a campione e sopralluoghi nonché l'accesso alle informazioni potranno essere effettuati da personale dipendente dell'EGA ovvero a mezzo di professionisti e/o società di revisione esterni, incaricati dall'EGA.

Art. 55 - Costo di gestione dell'EGA

[55.1] Fonte di copertura.

Il costo di gestione dell'EGA Territoriale Ottimale è in tutto o in parte coperto dalla Tariffa del Servizio Idrico Integrato, nella misura definita dall'AEEGSI.

[55.2] Frequenza del pagamento.

Il relativo importo viene versato da ETRA SpA all'EGA in rate trimestrali anticipate.

Art. 56 - Criteri valutativi e di controllo dei Costi Operativi

Articolo soppresso in quanto superato dalla regolazione tariffaria AEEGSI.

CAPO [VII] Tariffa del Servizio Idrico Integrato

Art. 57 - Tariffe e condizioni di fornitura

[57.1] Tariffe, prezzi e condizioni.

La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è riscossa da ETRA SpA ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs n. 152/2006.

La tariffa del servizio è predisposta dall'EGA sulla base delle direttive impartite dall'AEEGSI che è poi titolata all'approvazione.

Art. 58 - Quota di tariffa per i costi di gestione delle aree di salvaguardia

Articolo soppresso in quanto superato dalla regolazione tariffaria AEEGSI.

Art. 59 - Criteri di calcolo e di applicazione della tariffa del servizio idrico integrato

Articolo soppresso in quanto superato dalla regolazione tariffaria AEEGSI.

Art. 60 - Aggiornamento della Tariffa Reale Media

Articolo soppresso in quanto superato dalla regolazione tariffaria AEEGSI.

Art. 61 - Aggiornamento dell'articolazione tariffaria

[61.1] Generalità.

Secondo il ciclo di regolazione stabilito dall'AEEGSI e comunque almeno in occasione della rielaborazione del Piano d'Ambito, l'EGA provvede a verificare la validità dell'articolazione in vigore ed eventualmente a modificarla.

[61.2] Frequenza degli aggiornamenti.

L'articolazione tariffaria può essere modificata con cadenza inferiore all'anno ove sussistano giustificati motivi di carattere economico – finanziario o normativo. L'aggiornamento ha decorrenza di norma a partire dal 1° giorno del periodo di fatturazione successivo.

Art. 62 - Misura del volume prodotto e del volume erogato

[62.1] Principi.

La misura del volume prodotto ed erogato costituisce elemento fondamentale per la corretta gestione del servizio idrico integrato secondo i principi di efficienza ed economicità che stanno alla base dell'affidamento oggetto della presente CONVENZIONE, sia nel rispetto dei parametri strettamente economici e finanziari dell'affidamento e sia rispetto ai principi di tutela e risparmio della risorsa idrica attuale e futura.

[62.2] Attività di ETRA SpA per la misurazione del volume erogato.

ETRA SpA provvede a propria cura e spese con personale proprio o con ricorso a terzi soggetti qualificati alla misurazione del volume di acqua effettivamente erogata alle utenze, suddividendo i consumi per tipologia di uso conforme all'articolazione tariffaria vigente, adottando la massima diligenza ed attenzione.

[62.3] Attività di ETRA SpA per la misurazione del volume prodotto.

ETRA SpA provvede a propria cura e spese mediante apparecchiature fisse a misurare e registrare in continuo la portata emunta o acquistata da terzi in relazione a tutti i punti di captazione e/o acquisizione della risorsa idrica.

[62.4] Frequenza delle misurazioni del volume erogato.

La frequenza minima delle misurazioni del volume erogato è fissata in 2 letture complete per ogni anno dell'affidamento, salvo eventuali diverse indicazione dell'AEEGSI autorizzazioni rilasciate dall'ATO BRENTA.

[62.5] Bilancio idrico.

ETRA SpA è obbligata a mantenere costantemente aggiornato il bilancio idrico disaggregato per schemi idropotabili, così come definiti nel Piano d'Ambito, con un livello di dettaglio conforme alla pianificazione in essere.

[62.6] Valori di volume erogato.

Soppresso.

CAPO [VIII] Vicende della Convenzione

Art. 63 - Cessione del rapporto

[63.1] Cessione /concessione a terzi.

È fatto divieto ad ETRA Spa di cedere o sub-concedere parzialmente o totalmente il servizio idrico integrato oggetto della presente convenzione, sotto pena dell'immediata risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge.

Art. 64 - Inadempimento parziale e penalità

[64.1] Inadempimenti

Eventuali inadempimenti alle direttive ovvero ad altri atti, comunque denominati, dell'EGA sono contestati per iscritto ad ETRA SpA, mediante formale diffida, fissando un congruo termine per adempiere, nonché per la presentazione delle necessarie giustificazioni.

In caso di gravi inadempimenti ed ove l'interesse pubblico lo esiga, l'Autorità d'Ambito può provvedere ad attivare l'esercizio del servizio oggetto del presente atto in via sostitutiva e in danno di ETRA Spa.

[64.2] Penali

L'EGA, in caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo EGA, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall'Autorità, è tenuto ad applicare, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi dovranno essere raccordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi.

L'EGA comunica all'AEEGSI le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma, per le successive determinazioni di competenza.

L'Etra spa è tenuta a pagare le penali.

[64.3] 64.2 Penalità per ritardo.

Soppresso.

[64.4] Esclusione delle penalità dall'isoricavo

Le sanzioni e le penali derivanti dall'accertato inadempimento alla presente Convenzione non saranno riconosciute in tariffa

[64.5] Sanzioni

L'EGA è tenuto a segnalare all'AEEGSI, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

L'Etra spa è tenuta a dare esecuzione alle sanzioni.

Art. 65 - Decadenza e risoluzione del rapporto

[65.1] Risoluzione

La presente convenzione è risolta di diritto in caso di dismissione del servizio, cessione o sub-concessione a terzi di beni ove non espressamente previste nei titoli costitutivi, nonché a seguito di sentenza che dichiara il fallimento o per le altre cause che determinano lo scioglimento o il venir meno di ETRA Spa, ovvero per impossibilità di quest'ultima di proseguire l'attività.

Il rapporto con ETRA SPA è altresì risolto qualora la stessa sia posta in liquidazione o in caso di inosservanza alla diffida conseguente all'inadempimento ed avente ad oggetto la rimozione o riparazione entro congruo termine delle cause di interruzione del servizio per tempi superiori a tre giorni consecutivi, imputabili a dolo o colpa del gestore, ovvero per gravi inadempienze alla presente convenzione, alla Carta dei servizi o alle legittime disposizioni dell'EGA

La mancata attuazione del Programma degli interventi, oltre alla penale di cui al precedente art. 64, importa decadenza e risoluzione di diritto del rapporto oggetto del presente atto ogni qualvolta ETRA Spa sia stata inadempiente con fatti che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto stesso.

[65.2] Effetti della risoluzione.

Alla cessazione del rapporto i contratti d'utenza ed i beni necessari alla gestione del servizio sono trasferiti senza ulteriori oneri o corrispettivi nella disponibilità dell'EGA o di altri dalla stessa indicati, in buono stato di conservazione o ripristino e comunque in condizioni idonee all'uso cui sono destinati ed al buon funzionamento del servizio.

Resta comunque ferma l'osservanza delle disposizioni contrattuali in atto relative a detti beni nonché delle disposizioni di cui agli artt. 2558 – 2560 c.c.

Art. 66 - Continuità del servizio dopo la scadenza

[66.1] Prolungamento della durata della convenzione.

Soppresso.

[66.2] Obbligo di continuità della gestione

ETRA SpA è obbligata a proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione.

Art. 67 - Cessazione e subentro

[67.1] Procedura di individuazione del nuovo Gestore

L'EGA è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.

L'EGA verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore entrante.

L'EGA dispone l'affidamento al Gestore unico entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'AEEGSI le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.

[67.2] Valore di subentro

L'Ente d'Ambito individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro i nove mesi antecedenti la data di scadenza della concessione; l'EGA delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.

In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'EGA, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'AEEGSI entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'EGA. L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.

[67.3] Modalità di subentro

A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente comma, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'EGA sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore subentrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civi sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'Ente d'ambito, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.

[67.4] Inadempimento agli obblighi di subentro

In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'EGA, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'EGA unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della convenzione entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, ed è avviato nei confronti del Gestore entrante, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del valore residuo.

[67.5] Indennità di riscatto.

In caso di riscatto anticipato del servizio ad ETRA Spa spetta una indennità stabilita a termini di legge.

CAPO [IX] Norme transitorie e finali

Art. 68 - Adeguamento della convenzione e garanzie

[68.1] Modalità di aggiornamento della convenzione

Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente convenzione, almeno all'inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall'AEEGSI per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 4.2della presente convenzione.

[68.2] Ulteriori clausole di adeguamento della convenzione e del Piano d'Ambito

La presente convenzione potrà essere oggetto di eventuali successive valutazioni e variazioni, in ottica di finanziabilità, nella definizione delle modalità di finanziamento della gestione. La presente convenzione e Piano d'Ambito possono essere modificati anche per porre rimedio ad eventuali errori o incongruenze presenti nei relativi documenti.

[68.3] Garanzie

In materia di garanzie, si applica la normativa pro tempore vigente, unitamente alle disposizioni della presente convenzione.

A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, il Gestore rilascia idonea garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria per un importo che viene stabilito con provvedimento dell'Assemblea d'ambito in base alle disposizioni di legge.

Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'Ente d'Ambito del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.

Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fidejussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'Ente d'Ambito entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell'Ente d'Ambito, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.

La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.

Art. 69 - Allegati

[69.1] Elenco degli allegati.

Sono allegati alla presente convenzione, a farne parte integrante formale e sostanziale, i presenti atti:

Allegato A. Perimetro del servizio idrico integrato oggetto di affidamento;
Allegato B. Piano d'Ambito e Piano economico finanziario;
Allegato C. Carta del servizio idrico integrato di ETRA SpA;
Allegato D. Regolamenti del servizio idrico integrato (acquedotto e fognatura e depurazione) di ETRA SpA;
Allegato E. Deliberazione dell'EGA n. 7 del 14 marzo 2006 (scelta della forma di gestione affidamento del servizio);
Allegato F. …

Tali allegati possono essere oggetto di aggiornamenti e modifiche che saranno oggetto di specifica approvazione da parte dell'EGA.